

Avv. Monica Mandico
Via dell'Epomeo n. 81 – 80126 Napoli (NA)
Tel./Fax. 081 7281404 – Cell 3398902342 - e-mail: avvocatomandico@libero.it
pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
Sez. Procedure Concorsuali

RICORSO per il Piano di Ristrutturazione del Debito del Consumatore ex art. 66 e ss del CCII (ai sensi del CCII - Legge n.155 del 19.10.2017 - D.Lgs. 14/2019 e D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022) – PROCEDURA FAMILIARE

La presente domanda viene presentata dai sigg.ri XXXXXX, nato a Napoli il XXXXXX, C.F. XXXXXX (Debitore), di professione: pensionato - e XXXXXXXX, nata a XXXXXX il XXXXXX, C.F. XXXXXXXXXX, (Debitore), di professione: custode del Condominio XXXXXXXX, entrambi residenti in Napoli, XXXXXXXXXXXXXX, assistiti, rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Mandico (CF: XXXXXX) giusta procura su foglio separato allegato al presente atto presso il cui studio sito in Napoli alla via dell'Epomeo, 81 – cap. 80126 elettivamente domiciliata (**Allegato 0**)¹. Si invita l'OCC e la cancelleria del Tribunale di effettuare le comunicazioni al seguente numero di telefax 081/7281404 o pec: monicamandico@avvocatinapoli.legalmail.it

SOMMARIO:

-PREMESSA

- 1.) In ordine ai “Requisiti Soggettivi” di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore
- 2.) In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria
 - 2.a) La situazione finanziaria
 - 2.b) Le spese familiari e personali
 - 2.c) Massa attiva
 - 2.d) Patrimonio immobiliare
 - 2.e) Patrimonio mobiliare
 - 2.f) Saldo rapporti finanziari
- 3.) MASSA PASSIVA - Elenco dei creditori (art.67, comma 2, lett.a)
- 4) SINTESI DEBITORIA – XXXXXXXXXXXXXXXX
 - 4.a) Debito nei confronti della P.A. - AdeR – credito privilegiato e chirografo
 - 5.) Debito nei confronti del ceto bancario
 - 5.a ITALCAPITAL (Findomestic) – credito chirografo
 - 5.b PLUS VALORE – credito chirografo
 - 5.c Deutsche Bank - LINK FINANZIARIA – credito chirografo
- 6) SINTESI DEBITORIA – XXXXXXXXXXXXXXXX
 - 6.a PLUS VALORE – credito chirografo
 - 6.b Deutsche Bank - LINK FINANZIARIA – credito chirografo
- 7) Spese di procedura:
 - 7.a Compensi OCC
 - 7.b Compensi Avvocato/advisor
- 8) Massa passiva Complessiva
- 9) In ordine agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni
- 10) RICOSTRUZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO. Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.
- 11) Procedure Giudiziarie
- 12) In ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con indicazione dei presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori.
- 13) In ordine alla fattibilità del piano proposto
- 14) In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.
- 15) In ordine all'assenza di colpa grave, malafede o frode. Sul merito creditizio e sulla diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni
- 16.a) Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa

¹ Procura all. n.0

liquidatoria.

16.b) Ipotesi di mancata omologazione del piano

17) Sulla durata del piano proposto

18) In ordine alla richiesta di inibitoria di prosecuzione e inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.70, comma 4, lett.d), D.Lgs.14/2019.

19) La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

CONCLUSIONI

2

PREMESSO CHE

I coniugi, sig. XXXXXXXXXXXX e sig.ra XXXXXXXXXXXX:

- sono debitori civili in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII come da correttivo Dlgs 83/2022;

-trovandosi nelle condizioni previste dal Codice della Crisi d'Impresa e Insolvenza relativamente alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e non ricorrendo cause ostative, in data 13.07.2022 depositavano, istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC del COA di Napoli – protocollo n. 51/2022 (all.25).

- L'OCC del COA di Napoli, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento l'Avv. Elena Violano e l'Avv. Daniela Russo (all.25).

- Con l'assistenza dello scrivente difensore in qualità di advisor, i ricorrenti hanno collaborato contatti con i nominati Gestori O.C.C. rappresentando la propria situazione familiare e patrimoniale e le ragioni del sovraindebitamento, esponendo le partite attive e passive.

Premesso ancora che

a seguito dell'incontro intercorso con i Gestori della crisi, i ricorrenti hanno maturato la convinzione che la scelta auspicabile tra le varie opzioni offerte dal Codice della Crisi e dell'insolvenza è quella della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art.67 e ss., D.Lgs.14/2019, considerata la natura non imprenditoriale, dei debiti contratti, come più innanzi meglio precisato.

Tanto premesso, in conformità al combinato disposto degli articoli 2 - 67/68 D.Lgs.14/2019, i ricorrenti

Depositano e Allegano

❖ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con annesso l'elenco del domicilio digitale dei creditori (art.67, comma 2, lett.a);

❖ la relazione aggiornata sulla consistenza e la composizione del suo patrimonio (art.67, comma 2, lett.b);

❖ l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art.67, comma 2, lett.c);

❖ le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (art.67, comma 2, lett. d),

❖ l'elenco degli stipendi, pensioni, salari e tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare con indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa (art.67, comma 2, lett.e);

❖ visure presso le banche dati (CR; CRIF; CTC);

❖ richieste di precisazione del credito,

❖ estratti conto;

❖ visure catastali;

❖ visura protesto.

-La presente domanda viene depositata contestualmente alla relazione dell'OCC e a sua cura, ai sensi dell'art.68, comma 1, D.Lgs.19/2014, comprendente l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni assunte; la

valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione presunta dei costi della procedura.

-I ricorrenti, inoltre, dichiarano di aver sottoscritto in calce la presente proposta, dopo accurata lettura, conferma del suo contenuto e visione dei documenti depositati e si impegna, ove necessario, ad integrare i punti che, a giudizio dell'Ill.mo Tribunale adito meritino un chiarimento, modifiche e/o integrazioni, nonché a depositare un programma supplementare in caso di sopravvenute esigenze.

-Il presente Piano è aggiornato alla recente normativa di cui alla L. n. 155 del 19.10.2017 e D.Lgs. n. 83 del 17.06.2022.

-Il Piano non richiede l'approvazione dei creditori, ma una valutazione di fattibilità da parte del Giudice, supportata da una relazione positiva del Gestore della Crisi nominato dall'O.C.C. di riferimento.

Sulla procedura familiare di cui all'art. 66 CCII.

Gli istanti, essendo membri della stessa famiglia, hanno la possibilità, come stabilito dall'art. 66 CCII 1 comma, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, per i seguenti motivi:

1. sono coniugi,
2. hanno la medesima residenza a Napoli, XXXXXX,
3. il sovraindebitamento ha un'origine comune, per quanto *infra* ;
4. la massa attiva è rappresentata dalle fonti di reddito prodotte da entrambi;
5. per ragioni di economia processuale e speditezza (casi analoghi: https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/28072/merito?La-procedura-famigliare-ex-art.-66-CCII-si-applica-anche-alla-liquidazione-controllata (cfr.all.doc.n. 32).

Sulla competenza per territorio

Sussiste la competenza del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art 27 comma 2 CCII richiamato dall'art 65 2 comma CCI poiché ciascuno dei ricorrenti risiede a Napoli (NA) in XXXXXXXXXXXX - Comune compreso nel Circondario del Tribunale di Napoli.

Ciò premesso, si espone:

1. In ordine ai Requisiti Soggettivi di accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del Consumatore.

Ricorrono, nel caso di specie i presupposti di ammissibilità di cui al D. Lgs.14/2019 in quanto i ricorrenti:

✓ versano in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.c) D.Lgs.14/2019, trovandosi in stato di crisi ai sensi dell'art.2, comma 1, lett.a) del citato decreto legislativo, ossia in uno stato che “...rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”;

✓ visti i requisiti dimensionali di cui all'art.2, comma 1, lett. d), num.1), 2) e 3) non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. II, di cui al D.lgs.14/2019;

✓ è qualificabile come “consumatore” ai sensi dell'art. 2 lettera e) inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.

Il sig. XXXXXXXXXXX è pensionato, ed ha prestato attività di lavoro dipendente, quale custode, presso il Condominio sito in Napoli XXXXXXXXXXXX, e i debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale).

La sig.ra XXXXXXXXXXX è stata casalinga, dal 1998 ha svolto saltuariamente, l'attività di custode in sostituzione del marito presso il Condominio XXXXXXXXXXXX. Attualmente, visto il pensionamento del coniuge, il Condominio l'ha assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato. I debiti per i quali la stessa risulta meramente garante, sono stati

contratti quale persona fisica per scopi estranei all'attività lavorativa (in ogni caso non imprenditoriale);

- ✓ non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII;
- ✓ non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
- ✓ non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

2. In ordine alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti.

Preliminarmente si rappresenta che **la situazione reddituale dei ricorrenti ha subito, soltanto di recente, una modifica**, in quanto fino al mese di Marzo 2024, il sig. XXXXXXXX lavorava e la sig.ra XXXXXXXX. A decorrere dal 01.03.2024 invece, il sig. XXXXXXXX è in pensione e la XXXXXXXX è stata assunta dal Condominio presso il quale il marito lavorava. Inoltre, al sig. XXXXXXXX è stata revocato assegno di invalidità civile, che egli percepiva, a decorrere dal 2015, per il carcinoma diagnosticatogli e che l'INPS gli ha revocato nel 2024 essendo stato ritenuto guarito.

Attualmente, il sig. XXXXXXXX percepisce una pensione netta di € 1.180,00 e la sig.ra XXXXXXXXXX uno stipendio di € 1.287,00. Non sussistono altre fonti di reddito oltre quelle appena menzionate.

Gli stessi risultano decaduti dal beneficio del termine nei confronti degli Enti finanziatori, e risultando a loro carico una esposizione debitoria superiore ad € 50.000,00, vi è l'impossibilità oggettiva di provvedere al pagamento dei creditori **(stato di insolvenza)**.

Di seguito si analizza la posizione del singolo debitore.

Il sig. XXXXXXX:

- ✓ dal 01.05.1993 al 29.02.2024 ha lavorato come portiere, con alloggio, alle dipendenze del Condominio sito in Napoli alla Via XXXXXXXX, ad una retribuzione mensile di circa € 1.050,00 (soggetta a pignoramento del quinto, dal 12.2017).
- ✓ a decorrere dal 01.03.2024 egli è in pensione e percepisce assegno pensionistico di €1.180,00 (all.7.b). Sul punto si precisa che il TFR maturato è pari ad €31.993,49 lordi (all.7) di cui € 5.070,76 trattenuti dal creditore Rubicon. Al netto, il sig. XXXXXXX ha ricevuto effettivamente l'importo di € 20.282,43, il cui 30% egli mette a garanzia dell'adempimento della proposta di piano che di seguito si andrà ad esporre.
- ✓ ha una famiglia, composta da sé stesso, la moglie (XXXXXXX) e dal figlio XXXXXXXX. Gli altri due figli attualmente sono coniugati anche se non del tutto indipendenti economicamente.
- ✓ Risiedono in un appartamento dato loro in concessione dal Condominio sito al primo piano dello stabile in Napoli alla XXXXXXXX.
- ✓ Nel 2010 a causa di carcinoma del retto, veniva sottoposto ad intervento chirurgico e trattato con chemio e radio terapia. Egli allo stato è affetto da altre patologie: neurite ottica bilaterale con marcato deficit visivo, esiti di splenectomia, esiti di colecistectomia (all.22).
- ✓ La pensione di invalidità cat. IO nr. 510015065724 che egli ha percepito a decorrere dal mese di aprile 2015 – è stata revocata.
- ✓ Sussistono a suo carico una ordinanza di assegnazione con creditore PLUSVALORE S.p.A./Rubicon in forza di ordinanza di assegnazione del 8 ottobre 2021 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare presso terzi n. 1549/2019 - Tribunale di Napoli, promossa dalla PLUSVALORE S.p.A. per il recupero delle somme residue dovute in relazione al finanziamento n° 182478 sottoscritto il 02.07.2009 per il recupero dell'importo complessivo di € 15.838,30– oltre € 2.126,86 per compensi. Inoltre, il 25.08.2023 Link Finanziaria srl ha notificato al sig. XXXXXXXX atto di pignoramento presso terzi Tribunale di Napoli con prima udienza al 14.12.2023.
- ✓ Di seguito si riportano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 6 anni, relative al periodo in cui egli lavorava:

Anno	Reddito annuo lordo	Imposta netta	Reddito annuo netto	Reddito mensile netto
CU 2018	16.263,88	/	16.263,88	1.251,06
CU 2019	15.997,59	/	15.997,59	1.230,58
CU 2020	16.519,68	/	16.519,68	1.270,74
CU 2021	17.035,52	/	17.035,52	1.310,42
CU 2022	17.849,40	57,72	17.791,68	1.368,59
CU 2023	18.492,69	725,68	17.767,01	1.366,69

5

La sig.ra XXXXXXXXXX:

- ✓ A decorrere dal 01.03.2024 (coincidente con il pensionamento del marito) è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato del Condominio in Napoli alla Via XXXXXXXXX e percepisce uno stipendio di € 1.287,00
- ✓ In passato, ella è stata casalinga e solo in concomitanza di saltuarie assenze del marito dal lavoro, lo sostituiva in portineria.
- ✓ Come risulta dall'estratto contributivo (all.26) ha lavorato a far data dal 01.08.1998 e sino ad oggi, soltanto nella stagione estiva – periodo nel quale in cui il coniuge era in ferie - o nei periodi in cui il marito è stato costretto ad assentarsi da lavoro. Periodi di lavoro più lunghi sono stati sostenuti nell'arco temporale in cui il marito ha avuto un aggravamento della sua patologia, connessa alle cure da chemioterapia e radioterapia.

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi (all.21) della sig.ra XXXXXXXXXX risulta che la stessa dal 2018 ha avuto i seguenti redditi :

anno 2022 lordo €1.472,21 (prestazione lavorativa dal 01.08.2021 al 31.08.2021)
anno 2021 lordo € 1.263,57 (prestazione lavorativa dal 01.09.2020 al 25.09.2020)
anno 2019 lordo € 2.256,68 (prestazione lavorativa dal 01.10.2019 al 23.11.2019)
anno 2018 lordo € 2.389,67 (prestazione lavorativa dal 01.08.2017 al 22.12.2017)

Entrambi:

- ✓ Presentano un ISEE pari ad euro 13.275,29 (cfr.all.26).
- ✓ non sono protestati;
- ✓ non hanno subito procedimenti penali e non risultano interdetti dagli uffici pubblici e privati.
- ✓ Non pendono procedure giudiziarie di condanna (ipotesi di reato) a loro carico, né risulta alcuna segnalazione nel casellario giudiziario e/o nei carichi pendenti.

2.a) La situazione finanziaria

Si procederà ora con una ricostruzione volta a rappresentare la situazione finanziaria dei coniugi, sottolineando, che il sostentamento familiare attualmente dipende dalla pensione del sig. XXXXXXXX e dallo stipendio della sig.ra XXXXX.

I ricorrenti versano in una evidente condizione di sovraindebitamento, come attesta la sproporzione tra le risorse a disposizione e l'esposizione debitoria complessiva.

2.b) Le spese familiari e personali

Le spese correnti per il mantenimento della famiglia, composta dallo XXXXXXXX, dalla moglie e dal figlio, su base annuale, ad euro 8.400,00 (corrispondenti ad € 700,00 mensili) senza tener conto di spese straordinarie ed impreviste.

Si è fatto a tal proposito riferimento alla ricostruzione effettuata dal ricorrente, che è stata verificata e confermata attraverso un'analisi effettuata sulla base degli estratti conto e altre ricevute di spesa e di pagamento prodotte.

A decorrere dal 01.05.1993, la famiglia risiede in un immobile dato in concessione dal Condominio presso il quale il sig. XXXXXXXXXXXXXXXX in passato ha prestato la sua attività

di custode sito in Napoli alla Via XXXXXXXXX che, dal 01.03.2024 è prestata dalla sig.ra XXXXX.

6

Di seguito il prospetto delle spese complessive:

Dettaglio spese	Media XXXX	Media mensile XXXX
Spese alimentari	100,00	150,00
Abbigliamento, calzature e spese per la cura personale	50,00	100,00
Utenze	70,00	75,00
Tassa rifiuti	25,00	
Telefoni cellulari	10,00	20,00
Servizi sanitari	40,00	15,00
articoli e servizi per la cura della casa	15,00	30,00
TOTALE SINGOLO	310,00	390,00
TOTALE FAMILIARE	700,00	

Valore stimato ANNUALE	€ 8.400,00
Media spesa familiare MENSILE	€ 700,00

Le suddette spese appaiono congrue sia rispetto alla media ISTAT rilevata, considerato che dalla consultazione della banca dati ISTAT, si è accertato che l'Istituto nell'ultimo comunicato del 09/06/2022 ha rilevato che nel 2021 la spesa media mensile delle famiglie residenti in Italia è di €2.437,00, con una riduzione ad €1.709,00 nelle regioni del Sud Italia.

Il criterio per determinare quanto occorre al mantenimento dei debitori e della loro famiglia è calcolato tenendo conto del parametro di riferimento fornito dall'art.283, comma 2, D.Lgs.14/2019 e calcolato "in misura pari all'ammontare dell'assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159".

Applicando il predetto criterio, infatti, si giunge al seguente risultato:

- Assegno sociale 2024 €534,41 al mese x 13 mensilità
- Maggiorazione 50% assegno sociale mensile € 267,20
- Parametro ISEE con n. 03 componenti nucleo familiare: 2,04

$(534,41 + 50\% = € 801,61) \times 2,04 = € 1.635,28$ reddito minimo mensile per il mantenimento dei debitori e della loro famiglia.

Pertanto, la somma di €700,00 appare congrua, tenendo conto di tutte le spese ordinarie che il nucleo familiare paga mensilmente per il proprio sostentamento, senza considerare il contributo ai due figli non conviventi che sebbene abbiano un proprio nucleo familiare, non sono in grado di affrontare tutte le spese per le esigenze ordinarie.

- Pertanto, il nucleo familiare ha un attivo costituito

A. Pensione XXXX nella quota pignorabile	€ 36,00+
B. Attivo XXXX	€ 1.287,00
Reddito familiare disponibile (A+B)	€ 1.323,00 -
Spese familiari	€ 700,00
Avanzo	€ 623,00
Residuo rata per spese straordinarie e altro	- € 103,00
Importo rata disponibile per piano	€ 520,00

È opportuno precisare che nel corso dell'anno 2022, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, i prezzi dei prodotti energetici, dei carburanti, dei generi alimentari e dei beni in generale, è notevolmente aumentato. L'Associazione "Altroconsumo", attraverso la rilevazione prezzi fornita da IRI, ha monitorato i prezzi - praticati da Ipermercati, Supermercati e Discount - di 8 categorie di prodotti alimentari (olio di semi di girasole, farina 00, pasta, olio extravergine, zucchero, caffè, latte e passata di pomodoro) e di 2 prodotti del settore ortofrutticolo (zucchine e banane), confrontandoli con quelli del mese e dell'anno precedente. I dati rilevati evidenziano che i prodotti sugli scaffali hanno subito un aumento medio del prezzo di vendita del 20% in più rispetto all'anno 2021. Pertanto, la spesa media mensile delle famiglie italiane è cresciuta notevolmente rispetto all'anno 2021.

2.c) Massa attiva

L'attivo è essenzialmente costituito:

- a) dalla quota pignorabile della pensione del sig. XXXXX. Sul punto, la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni portandolo ad € 1.000,00 inteso quale "**minimo vitale**" sotto il quale non si possono pignorare le pensioni. Il minimo vitale va inteso come quel livello di esistenza che consenta di soddisfare le fondamentali esigenze di vita individuali e familiari. Ciò detto, la quota che il sig. XXXXXXXX può, a norma di legge, mettere a disposizione per garantire a se stesso il "minimo vitale" è il quinto di € 180,00, pari ad € 36,00 mensili.
- b) dai redditi di lavoro dipendente percepiti dalla sig.ra XXXXXXXX (nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia).

2.d) Patrimonio immobiliare

I ricorrenti **non dispongono** di patrimonio immobiliare come risulta dalle visure estratte presso Agenzia Entrate (all. Gestori: visura fabbricati e visura terreni AdE).

2.e) Patrimonio mobiliare

I ricorrenti **non dispongono** di patrimonio mobiliare.

Nessun valore di realizzo può essere attribuito altresì, ai beni mobili e suppellettili presenti nella casa familiare, di valore solo affettivo.

2.f) Saldo rapporti finanziari

Il sig. XXXXXXXX è titolare del rapporto di conto corrente n. 000103297844 Unicredit e di un libretto postale.

La sig.ra XXXXXXXX non ha mai avuto un conto corrente, è titolare di carta prepagata sulla quale vi è accredito dello stipendio.

3.) MASSA PASSIVA Elenco dei creditori (art.67, comma 2, lett.a)

La formulazione dell'elenco dei creditori ha tenuto conto:

- ❖ delle risultanze della Centrale rischi Banca Italia e della CRIF;
- ❖ delle risultanze della situazione debitoria fornita da Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a e delle dichiarazioni di credito inviate ai Gestori della crisi;
- ❖ delle risultanze dell'attività di circolarizzazione del credito bancario, finanziario, tributario e previdenziale.

All'esito delle verifiche condotte, il passivo complessivo, **non** comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato così composto:

TIPOLOGIA CREDITO	DEBITO RESIDUO	COOBLIGATO
1. CHIROGRAFO FINDOMESTIC - rapporto n° 10019200063142 - nel maggio 2013 non riusciva più a pagare rata mensile di € 200,00 - D.I. Tribunale di Napoli n° 7954/2016 in favore di ITALCAPITAL di € 6.625,59 - atto di precetto per complessivi € 8.094,78	€ 8.094,78	NO
2. CHIROGRAFO PLUSVALORE - contratto di finanziamento di € 20.000,00 n° 182478 per ristrutturazione più recupero estinzione - dopo aver pagato 39 rate da € 403,00 ciascuna per un totale di € 15.717,00 al 05.05.2013 - D.I. Tribunale di Napoli n° 1596/2016 cui è seguita ordinanza di assegnazione nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi per € 15.838,30" <i>a decorrere dall'esaurimento della trattenuta già in corso per precedenti pignoramenti</i> "	€ 10.767,54	SI - moglie
3. CHIROGRAFO DEUTSCHE BANK - finanziamento personale per € 32.733,75 da restituire in 120 rate mensili da € 275,00. Dopo il pagamento di n°15 cambiali per complessivi € 3.750,00 D.I. n°1859/2021 in favore della Link Finanziaria dell'importo complessivo di € 22.841,78	€ 22.841,78	SI - moglie
4. PRIVILEGIATO ADER Rottamazione-quater	€ 3.617,64 Ora € 2.733,11	NO
5. PRIVILEGIATO COMUNE DI NAPOLI Dipartimento Tributi - Ufficio Tributi specie ordinario cartella: 07120220033360959000 notifica 24.01.2023 TARI 2015 - Tassa sui Rifiuti NON presente in rottamazione-quater	€ 1.229,11	NO
6. PRIVILEGIATO Comune di Napoli - Dipartimento Tributi Tari 2018 specie ordinario cartella: 07120220115050644000 notifica 16.12.2022 NON presente in rottamazione-quater	€ 423,22	NO
7. CHIROGRAFO Prefettura Di Napoli II Settore Uff.Dependalizzazione Contravvenzioni al CdS cartella n. 07120220180917991001 notifica 03.04.2023 NON presente in rottamazione-quater	€ 3.624,07	NO
8. PRIVILEGIATO Amministrazione Finanziaria Ufficio Ter. DIR PROV LE I NAPOLI-UFF TERR NAPOLI -IRPEF cartella n. 07120230028346525 000 notifica 24.05.2023 NON presente in rottamazione-quater	€ 3.366,49	NO
9. PRIVILEGIATO REGIONE CAMPANIA Cartella n. 07120240028847892 000 Tassa automobilistica 2018 NON presente in rottamazione-quater	€ 74,66	

TOTALE	€ 53.154,76	
PRIVILEGIATO	€ 7.826,59	
CHIROGRAFO	€ 45.328,17	

Pertanto, l'esposizione debitoria complessiva del Sig. XXXXXXXX è di € 53.154,76 a cui vanno aggiunte le spese per la procedura da sovraindebitamento (cfr.infra).

4. SINTESI DEBITORIA

XXXXXXXXXX

Il sig. XXXXXXXXXX ha una esposizione debitoria nei confronti di:

4.a Debiti nei confronti della P.A. AdeR – credito *privilegiato* e *chirografo*

5. Debiti nei confronti del Ceto Bancario:

5.a Findomestic/ ITALCAPITAL – credito *chirografo*

5.b PLUS VALORE – credito *chirografo*

5.c Deutsche Bank - LINK FINANZIARIA – credito *chirografo*

7. Compensi avvocato Mandico - credito *privilegiato*

4.a DEBITO CON P.A. AdeR – credito privilegiato

Per tale esposizione debitoria, si premetta che il sig. XXXXXX ha chiesto e ottenuto, la rateizzazione di quattro cartelle esattoriali, che ha regolarmente pagato, sino alla presentazione della richiesta di adesione alla Rottamazione-quater, in quanto nel prospetto informativo di adesione, vi è inserito anche il residuo del rateizzo da pagare.

Di seguito si analizzeranno le posizioni attinenti all'esposizione che ADER vanta nei confronti del sig. XXXXXXXXXX, come da comunicazione pervenuta ai Gestori il 14.02.2024:

- la lista delle cartelle dei pagamenti aggiornate al 14/02/2024 Prot.n.2024/642936 (cfr.all.15);
- il prospetto informativo del 20.04.2023 derivante dalla definizione agevolata della rottamazione-quater (cfr.all.c).

- L'esposizione debitoria con l'ADER risulta come di seguito specificamente indicata:

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA		RESIDUO
Multi ente, specie ordinario cartella: 07120130051811621 000 notifica 18.02.2013	Privilegiato Imposte ipotecarie - diritti catastali?	Presente in rottamazione-quater	€ 75,17
Comune di Napoli - Dipartimento TRIBUTI - Ufficio Tributi specie ordinario cartella: 0712013007786622 000 notifica 03.04.2013	Privilegiato IRPEF	Presente in rottamazione-quater	€ 91,67
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120150028874244 000 notifica 04.06.2015	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 79,50
Regione Campania - str. Finanze e Tributi - Area Generale Coord. Bilancio - cartella esattoriale n. 07120150053939562 000 notificato 13.04.2015	Privilegiato Contributo Unificato	presente in rottamazione-quater	€ 18,99
Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le Torino - Uff. Territoriale Torino 1 specie ordinario cartella: 07120160036131661 000 notifica 03.05.2016		presente in rottamazione-quater	€ 57,93
Multi ente, specie ordinario cartella: 071201660059155532 000 notifica		Presente SOLO in rottamazione-quater	€ 843,54
Regione Campania - str. Finanze e Tributi - Area Generale Coord. Bilancio - cartella esattoriale n. 07120160120969905		Presente SOLO in	€ 16,00

000 notificato		rottamazione-quater	
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120170023933882 000 notifica.....	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente SOLO in rottamazione-quater	€ 161,24
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 071201700576116114 000 notifica.....	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente SOLO in rottamazione-quater	€ 151,11
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120180062655025 000 notifica 11.12.2018	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 275,29
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120180066434158 000 notifica 05.04.2019	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 401,03
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120190065167119 000 notifica 08.08.2019	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 546,14
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120190077461517 000 notifica 13.09.2019	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 1.023,46
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120190110160115 000 notifica 09.10.2019	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 1.101,40
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120200039766572 000 notifica 25.10.2021	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 385,32
S.A.P. NA - Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.a specie ordinario cartella: 0712020007785578 000 notifica 25.02.2022	Tassa rifiuti solidi urbani	Presente in rottamazione-quater	€ 211,90
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana specie ordinario cartella: 07120210011504259 000 notifica 21.03.2023	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 383,08
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Ufficio Tributi specie ordinario cartella: 07120210020102618 000 notifica 21.03.2023	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 479,37
Multi ente, specie ordinario cartella: 0712021010372741 000 notifica 07.11.2022	Chirografo Contravvenzione CdS	Presente in rottamazione-quater	€ 835,32
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Ufficio Tributi specie ordinario cartella: 07120220033360959 000 notifica 24.01.2023 TARI 2015,2016,2017 (pag. 51)	Privilegiato 468,17+385,16+375,78	NON Presente in rottamazione-quater	€ 1.229,11
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi specie ordinario cartella: 07120220115050644 000 notifica 16.12.2022 (pag.59) TARI 2018,	Privilegiato	NON presente in rottamazione	€ 423,22
PREFETTURA DI NAPOLI II SETTORE UFF.DEPENALIZZAZIONE 07120220180917991 CdS	Chirografo Contravvenzione CdS	NON presente in rottamazione	3.624,07
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA UFFICIO : 8 TER - DIR PROV LE I NAPOLI-UFF TERR NAPOLI 1 IRPEF 07120230028346525	Privilegiato IRPEF	NON presente in rottamazione	3.366,49
Regione Campania	Privilegiato Tassa automobilistica	NON presente in rottamazione	74,66

La **Legge di Bilancio 2023** ha previsto una tregua fiscale mediante l'introduzione della c.d. rottamazione-quater e lo stralcio delle cartelle fino a 1.000 euro. Essa ha stabilito il versamento del solo importo del debito residuo, senza la corresponsione delle sanzioni, degli interessi di mora, quelli iscritti a ruolo e l'aggio; per le multe stradali, esse potranno essere definite senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

Il sig. XXXXXXXXXXXX ha aderito alla rottamazione-quater pertanto, ha effettuato il pagamento dei due acconti - ciascuno di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione (€ 3.617,64) con scadenza rispettivamente:

- il 31 ottobre 2023 pari ad € 361,77 ciascuno,
- e il 30 novembre 2023 pari ad € 361,77 ciascuno.

E' previsto che il saldo - pari ad € 2.894,10 complessivi - venga versato in 18 rate trimestrali, di importo di € 160,79 - corrispondenti a circa € 54,00 mensili e ad € 643,16 annuali.

Si precisa che nella rottamazione-quater è irrilevante la natura del credito (tra chirografari e privilegiati), in quanto esso verrà integralmente soddisfatto nella misura pari al 100%, di seguito si indicano le voci che rientrano nel prospetto informativo:

Creditore e importo originario	Cartella numero	ROTTAMAZIONE QUATER
Multiente € 75,17	07120130051811621	€ 17,29
Comune di Napoli - Dipartimento TRIBUTI - € 91,67	07120130077786622	€ 35,45
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 79,50	07120150028874244	€ 14,83
Regione Campania - stt. Finanze e Tributi - Area Generale Coord. Bilancio € 18,99	07120150053939562	€ 5,60
Amministrazione Finanziaria Dir. Prov.le Torino - Uff. Territoriale Torino 1 € 57,93	07120160036131661	€ 22,30
Multi ente, specie ordinario € 843,54	071201660059155532	€ 199,85
Regione Campania - stt. Finanze e Tributi - Area Generale Coord. Bilancio € 16,00	07120160120969905	€ 5,60
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 161,24	07120170023933882	€ 33,04
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 151,11	071201700576116114	€ 34,68
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 275,29	07120180062655025	€ 142,24
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 401,03	07120180066434158	€ 221,42
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 546,14	07120190065167119	€ 285,16
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 1.023,46	07120190077461517	€ 556,84
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 1.101,40	07120190110160115	€ 576,76
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 385,32	07120200039766572	€ 221,63
S.A.P. NA - Sistema Ambiente S.p.a € 211,90	07120200077785578	€ 150,08
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Polizia Urbana € 383,08	07120210011504259	€ 224,26
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Ufficio Tributi € 479,37	07120210020102618	€ 331,61
Multiente € 835,32	0712021010372741	€ 539,00
TOTALE € 7.137,46		€ 3.617,64

Si precisa che in relazione alla rottamazione-quater, avendo il sig. XXXXXXXXXX già corrisposto i primi due acconti (per € 723,52 complessivi) e la prima rata di € 161,00 (febbraio 2024) residua l'importo di **€ 2.733,11**

12

Oltre al suddetto importo, pendono a carico del sig. XXXXXXXX i seguenti ruoli esattoriali, non ricompresi nella rottamazione-quater in quanto successivi, come risulta dalla comunicazione del 14.02.2024 pervenuta ai Gestori :

CREDITORE	TIPOLOGIA CREDITO	CARTELLA	CLASSIFICAZIONE CREDITO	RESIDUO
Comune di Napoli - Dipartimento Tributi - Ufficio Tributi	TARI 2015,2016,2017 (pag. 51)	07120220033360959 000	Privilegiato	€ 1.229,11
Comune di Napoli	Tassa rifiuti urbani	07120220115050644000	Privilegiato	€ 423,22
Prefettura Di Napoli II settore uff.depenalizzaz	Contravvenzioni al CdS	07120220180917991001	Chirografario	€ 3.624,07
Amministrazione Finanziaria	IRPEF	07120230028346525000	Privilegiato	€ 3.366,49
Regione Campania	Tassa automobilistica 2018	07120240028847892000	Privilegiato	€ 74,66
TOTALE PRIVILEGIATO CHIROGRAFARIO				€ 8.717,55 € 5.093,48 € 3.624,07

Nella tabella a seguire, vengono riportate anche le somme relative all'esposizione debitoria complessiva risultante dall'ADER:

Rottamazione-quater	€ 2.733,11
Cartelle esattoriali successive alla Rottamazione-quater	€ 8.717,55
SubTotale	€ 11.450,66

5) Debiti con il ceto Bancario

Si passa ora all'analisi della situazione debitoria del sig. XXXXXXXXXX:

5.a) FINDOMESTIC

Il **26.08.2004** il sig. XXXXXXXXXX intraprendeva rapporto n°10019200063142 con la Findomestic (all.14.c) relativo all'utilizzo di una carta di credito, che prevede il pagamento di una rata mensile di euro 200,00. Esso è stato regolarmente pagato sino al mese di ottobre 2013.

Nell'ottobre del 2019 ITALCAPITAL per conto della FINDOMESTIC, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Napoli il D.I. n°7954/2019 per il pagamento dell'importo di € 6.625,56 oltre interessi legali ed oltre spese della procedura a cui è seguito la notifica, nell'Aprile 2021, del relativo atto di precetto per **€ 8.094,78**.

5.b) PLUSVALORE SpA

In data **02.07.2009** il sig. XXXXXXXX stipulava con la **PLUS VALORE S.p.A.**, contratto di finanziamento n°182478 per ristrutturazione (cfr. doc.17), più recupero estinzione (relativo ad un finanziamento pregresso di € 20.000,00) da rimborsarsi in 84 rate mensili di € 403,00. A garanzia di tale finanziamento, interveniva la moglie, sig.ra XXXXXXXXXX. Si legge nel contratto (all.10.d) che il sig. XXXXXXXX aveva un reddito mensile di € 1.351,00 e la moglie di € 700,00 quale produttrice di "altri redditi". Il debitore adempiva al regolare pagamento delle rate (in particolare 39 rate) per un totale di complessivi € 15.717,00.

Il 01.03.2016 la PLUS VALORE S.p.A. in liquidazione otteneva dal Tribunale di Napoli, D.I. n° 1596/2016 per l'importo complessivo di € 10.817,50 oltre spese e competenze (cfr.doc.10) cui seguiva atto di precetto per complessivi € 15.440,19 in forza del quale veniva instaurata procedura di pignoramento presso terzi innanzi al Tribunale di Napoli, rg 1549/2019.

All'esito, in data 08.10.2021, è stata emessa ordinanza di assegnazione, in favore della Rubicon SPV srl, subentrata alla PLUS VALORE, per € 15.838,30, il cui residuo oggi ammonta ad **€10.767,54** avendo il creditore riscosso la somma di € 5.070,76.

13

5.c) LINK FINANZIARIA srl DEUTSCHE BANK S.p.A.

Il **05.08.2010** il sig. XXXXXXXXXXXX si vedeva costretto a chiedere un finanziamento personale a Prestitempo **Deutsche Bank S.p.A.** per € 32.733,75 da restituire in 120 rate mensili da € 275,00, sottoscritto a garanzia, dalla di lui moglie, sig.ra XXXXXXXX. Il sig. XXXXXXXXXXXX, si legge nel contratto, percepiva euro 1.400,00 al mese, la moglie, euro 600,00. Questo finanziamento si rendeva necessario per due ragioni: 1. far fronte alle spese necessarie ai propri problemi di salute, così come diagnosticatigli nel 2010: un carcinoma del retto, a causa del quale veniva sottoposto prima ad un intervento chirurgico e poi a cicli di chemio e di radio terapia nonché a successive cure e necessarie riabilitazioni; 2. sostenere l'istruzione della figlia XXXXXXXX presso il CEPU, versando l'importo complessivo – tra il 2011 e il 2012 – di € 5.100,00 (all. 23).

Risulta evidente la violazione del merito creditizio da parte della Banca nella concessione di tale finanziamento, in quanto gravava all'epoca, sullo stipendio del sig. XXXXXXXX:

1. Rata di euro 200,00 - Findomestic,
2. Rata di euro 403,00 - Plusvalore

Dopo una difficoltà di adempiere, il sig. XXXXXXXX con l'intento di rimettersi in *bonis*, sottoscriveva effetti cambiari di euro 250,00 ciascuno. Egli adempiva pagando 15 cambiali - dal 10.03.2016 al 10.05.2017 – e dopo aver corrisposto l'importo di € 3.750,00 non riusciva più ad adempiere.

Successivamente, la LINK FINANZIARIA srl, per conto della Deutsche Bank, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Napoli il D.I. n° 1859/2021 per l'importo complessivo di € **22.156,28** oltre interessi e spese di procedura.

Il 25.08.2023 Link Finanziaria srl notificava atto di pignoramento presso terzi (all.12) per l'udienza del 14.12.2023 Tribunale di Napoli.

6. SINTESI DEBITORIA

XXXXXXXXXX

La sig.ra xxxxxx non ha esposizione debitorie nei confronti di Enti, Pubblica Amministrazione, ADER etc. (cfr. doc. Gestori). Il passivo complessivo, **non** comprensivo dei costi di massima della presente procedura, è risultato derivante dalla qualità di garante della stessa, a favore di finanziamenti contratti dal marito quale debitore principale, come di seguito specificamente indicato:

TIPOLOGIA CREDITO	DEBITO RESIDUO	COOBLIGATO	DEBITORE PRINCIPALE
CHIROGRAFO 6.a PLUSVALORE - contratto di finanziamento n° 182478 - D.I. Tribunale di Napoli n° 1596/2016 cui è seguita ordinanza di assegnazione nei confronti del marito xxxx, nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi per € 15.8238,30 <i>a decorrere dall'esaurimento della trattenuta già in corso per precedenti pignoramenti</i> "	€ 10.767,54	XXXXX	XXXX
CHIROGRAFO 6.b DEUTSCHE BANK - finanziamento personale per € 32.733,75 da restituire in 120 rate mensili da € 275,00. Dopo il	€ 22.841,78	XXXX	XXXX

pagamento di n°15 cambiali per complessivi € 3.750,00 D.I. n°1859/2021 in favore della Link Finanziaria dell'importo complessivo di € 22.841,78			
TOTALE	€ 33.609,32		

7. SPESE DI PROCEDURA

Vengono di seguito evidenziate le spese di procedura, relative ai compensi spettanti all'OCC, come da preventivo da questi formulato, al legale che ha assistito l'istante nel ricorso e alle altre spese funzionali alla presente procedura di sovraindebitamento.

7.a Credito prededucibile di O.C.C.

Vengono appostate in prededuazione, ex art. 6 CCII lett.a) le competenze professionali di spettanza dell'O.C.C. per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate secondo la tabella ministeriale di riferimento in € **7.475,00** ex art.16 D.M. 202/2014 come accettazione da parte dei debitori (**all.34**).

7.b Credito privilegiato dell'Avv. Monica Mandico

Vengono portate nel passivo della procedura le competenze professionali di spettanza dell'Avv. Monica Mandico quantificate complessivamente in € 3.317,25 comprensivi di spese e oneri (pari al 75% di € 4.423,00 accertato), e maturate in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza già svolta comprensiva della attività di redazione della proposta e del piano sulla base dei documenti offerti, di interfaccia con l'O.C.C. e dell'attività successiva a svolgersi in corso di procedura, come da preventivo sottoscritto (**all. convenzione professionale**).

La somma complessiva di € **3.317,25** viene portata nel passivo della procedura in privilegio ex art.2751 bis, comma 1, n.2) c.c. - a cui sono da aggiungersi l'imposta di registro decreto e fondo rischi:

SPESE DI PROCEDURA	DESCRIZIONE DEL DEBITO	GRADO	TOTALE	PRED.
OCC e gestore	Compensi OCC + gestore della crisi	PREDEDUZIONE	7.475,00	7.475,00
AVV. MONICA MANDICO	Compenso legale	PREDEDUZIONE PRIVILEGIATO	4.423,00 - 25%	3.317,25
IMPOSTA REGISTRO DECRETO		PREDEDUZIONE PRIVILEGIATO	217,50	217,50
FONDO RISCHI			500,00	500,00
TOTALI			12.615,50	10.792,25

8. Massa passiva Complessiva

Di seguito si riporta tabella contenente l'esposizione debitoria del sig. XXXXX e XXXXX, comprensiva delle spese di procedura

TIPOLOGIA CREDITO	XXXXX	XXXXX
CHIROGRAFO ITALCAPITAL FINDOMESTIC - rapporto n° 10019200063142 - D.I. Tribunale di Napoli n° 7954/2016 - atto di precetto per complessivi	€ 8.094,78	///
CHIROGRAFO PLUSVALORE - contratto di finanziamento - D.I. Tribunale di	€ 10.767,54	€ 10.767,54

Napoli n° 1596/2016 - ordinanza di assegnazione		
CHIROGRAFO DEUTSCHE BANK - finanziamento personale per € 32.733,75 da restituire in 120 rate mensili da € 275,00. Dopo il pagamento di n°15 cambiali per complessivi € 3.750,00 D.I. n°1859/2021 in favore della Link Finanziaria dell'importo complessivo di € 22.841,78	€ 22.841,78	€ 22.841,78
PRIVILEGIATO ADER Rottamazione-quater	€ 3.617,64 Ora € 2.733,11	///
PRIVILEGIATO COMUNE DI NAPOLI Dipartimento Tributi - Ufficio Tributi specie ordinario cartella: 07120220033360959000 notifica 24.01.2023 TARI 2015 - Tassa sui Rifiuti NON presente in rottamazione- quater	€ 1.229,11	///
PRIVILEGIATO Comune di Napoli - Dipartimento Tributi Tari 2018 specie ordinario cartella: 07120220115050644000 notifica 16.12.2022 NON presente in rottamazione- quater	€ 423,22	///
CHIROGRAFO Prefettura Di Napoli II Settore Uff.Depenalizzazione Contravvenzioni al CdS cartella n. 07120220180917991001 notifica 03.04.2023	€ 3.624,07	///
PRIVILEGIATO Amministrazione Finanziaria Ufficio Ter. DIR PROV LE I NAPOLI- UFF TERR NAPOLI -IRPEF cartella n. 07120230028346525 000 notifica 24.05.202	€ 3.366,49	///
PRIVILEGIATO REGIONE CAMPANIA Cartella n. 07120240028847892 000 Tassa automobilistica 2018	€ 74,66	///
OCC COMPENSI	€ 4.423,00	€ 4.423,00
AVV. MANDICO COMPENSI	€ 3.317,25	€ 3.317,25
Spese di procedura	€ 717,50	€ 717,50
TOTALE	€ 61.612,51	€ 42.067,07

DEBITO ANTE PROCEDURA	€ 53.154,76
COSTI PROCEDURA	+ € 10.792,25
DEBITO POST PROCEDURA	€ 63.947,01
CHIROGRAFO	€ 45.328,17
PRIVILEGIATO+PREDEDUZIONE	€ 18.618,84

9. In ordine agli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni.

16

Dalla documentazione esaminata dal professionista facente funzioni di Organismo di composizione della crisi e come dichiarato dai ricorrenti (all. autocertificazione atti di disposizione) non risultano atti di disposizione del patrimonio né atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

**10. RICOSTRUZIONE DELLE CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO.
Diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.**

Situazione familiare e cause del sovraindebitamento.

Gli anni che vanno dal 2010 al 2013 hanno segnato un declino prima fisico (anno 2010) poi economico (anno 2013) del sig. XXXXXX, che, insieme alla moglie, è stato letteralmente travolto da eventi inaspettati, cui ha cercato dignitosamente di far fronte, senza ricevere alcun aiuto esterno e che quindi, hanno destabilizzato inesorabilmente la vita psicologia e finanziaria dei coniugi.

Si premetta che dalla cronostoria dei finanziamenti, risulta che essi siano stati richiesti nell'arco temporale che va dal 2009 al 2012 e sempre ed esclusivamente per far fronte ad esigenze di natura familiare. Essi sono tre:

1. per ristrutturazione casa più recupero estinzione con Plusvalore nel luglio 2009;
2. nell'agosto del 2010 con Deutsche Bank SpA per pagare le rate per l'istruzione di scuola superiore della figlia XXXX - nata il XXXXXX – che ha conseguito il diploma presso l'Istituto CEPU nell'anno 2012. Il sig. XXXX ha versato nel 2011 2.600,00€ (18.04.11 = €800,00 / 31.05.11 = €600,00 / 30.06.11 = € 600,00 / 31.07.11 = € 600,00 / 14.09.11 = € 850,00) e nel 2012 € 2.500,00;
3. nel febbraio 2012 con la Compass SpA al fine di estinguere altri finanziamenti.

Dal 2012 in poi, nessuno dei due ricorrenti chiede di accedere a nuovi prestiti; al contrario, il sig. XXXXXXXXXXXX tenta di sanare la propria esposizione tra il 2014 e il 2015 con la Compass SpA mediante la sottoscrizione di cambiali, che purtroppo, non riesce a portare avanti a causa della situazione di cui *infra*.

I coniugi hanno adempiuto al regolare pagamento delle rate dei prestiti sino al 2013, quando si è verificata la perdita di lavoro del figlio venticinquenne XXXXX (il 19.10.2013 cfr. 5.b) immediatamente dopo la costituzione del proprio nucleo familiare. Ma andiamo con ordine.

Il 21.09.2013 XXXXX, per ragioni di ordine religioso legate alla gravidanza non programmata della fidanzata ventiduenne, convolava a nozze.

Tuttavia tra il 2013 e il 2014, la figlia XXXXX - fortemente intenzionata a sposare il fidanzato (oggi attuale marito) – prendeva in locazione un appartamento sito in Napoli alla via XXXX per la sua futura vita coniugale. Ella così sottoscriveva un contratto di locazione con decorrenza dal 16.05.2013 (cfr.all.18) al canone di € 400,00 mensile, al cui pagamento, provvedeva interamente il padre, il quale vi faceva eseguire lavori di ristrutturazione, sebbene in economia.

Tuttavia, il figlio XXXXX, il 19.10.2013 - che dal 2011 lavorava presso lo snack BarXXXXXXXXXX srl - perdeva il lavoro a causa della cessazione dell'attività (cfr.doc.5.b).

Il XXXX nasceva XXXX, la figlia di XXXX.

L'ampliamento della famiglia portava XXXX a trasferirsi nell'appartamento di via XXXXX, preso in locazione dalla sorella, che intanto, aveva deciso di rinviare le nozze. Sta nei fatti che il canone di locazione continuava ad essere pagato interamente dal sig. XXXXXXXX, considerato che il figlio XXXXXXXX non aveva più un lavoro.

In tale situazione eccezionale, il padre XXXX non ha potuto non provvedere al totale sostentamento del nuovo nucleo familiare, pagando tutte le spese all'uopo necessarie, dal vitto, al sostentamento della neonata, compreso, altresì, il canone di locazione.

Ed infatti, è da questo momento che il sig. XXXXX non riesce ad adempiere al pagamento delle rate dei finanziamenti, in quanto non ha avuto scelta tra il dover sostenere, oltre la propria famiglia, all'epoca costituita dalla moglie, dai due figli con lui conviventi (XXXXXX e XXXXXXXXX), anche quella di XXXXX, e l'impegno di pagare le rate dei finanziamenti.

Il sig. XXXXXXXXXX e la sig.ra XXXXXXXX, in conclusione, non hanno fatto ricorso al credito in modo colposo e sproporzionato rispetto alle proprie capacità patrimoniali; non hanno compiuto atti in frode ai creditori; non hanno dolosamente causato l'indebitamento e non hanno assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere. **Gli stessi, infatti, si sono sovraindebitati solo ed esclusivamente per portare avanti il loro compito genitoriale, aiutando i figli, privi di lavoro, e le rispettive famiglie, a vivere dignitosamente e non sottraendosi al loro dovere neanche di fronte alle difficoltà familiari ed economiche di volta in volta verificatesi.**

11. Procedure giudiziarie

Allo stato, pende procedura esecutiva mobiliare presso terzi – nei confronti del sig. XXXXXXXXX, difatti, il 25.08.2023 LINK FINANZIARIA srl – ex Deutsche Bank – notificava al sig. XXXXXXXX, atto di pignoramento presso terzi, Tribunale di Napoli per udienza del 14.12.2023 sulla scorta del Decreto Ingiuntivo 1859/2021 Tribunale di Napoli.

12. In ordine alla proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore con indicazione dei presumibili costi di procedura e percentuali, modalità e tempi di soddisfacimento dei creditori.

Appare in atti documentata la sussistenza di tutti i presupposti di ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex D.Lgs.14/2019.

I ricorrenti, a fronte dell'art.2740 c.c. in forza del quale “il debitore risponde delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri”, intendono avvalersi della procedura di composizione della crisi allo scopo di beneficiare, nei termini consentiti dalle norme di riferimento, del giusto tempo per definire al meglio delle loro concrete possibilità le pendenze in essere, onorare nei limiti della propria capacità reddituale e patrimoniale la propria debitoria ed evitare l'aggravamento della posizione per oneri, spese ed interessi di sorta.

Considerato che il combinato disposto degli artt.67-68 D.Lgs.14/2019 consente la possibilità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, avendo contenuto libero, a condizione che si indichino in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, i ricorrenti formulano la presente proposta di composizione della crisi che risulta credibile, sostenibile, verificabile e motivata, con la precisazione che il controllo della fattibilità economica, intesa come realizzabilità della proposta nei fatti, può essere svolta solo nei limiti della verifica della sussistenza, o meno, di una manifesta inettitudine della proposta a raggiungere gli obiettivi prefissati: verifica da effettuare in riferimento alle specifiche modalità indicate dai ricorrenti per superare la crisi (con ciò ponendosi il giudice nella prospettiva funzionale, propria della causa concreta).

Orbene, i ricorrenti avanzano la proposta di seguito descritta al fine di definire bonariamente la propria posizione debitoria ed impedirne l'aggravamento con il decorso di interessi e di spese derivanti da eventuali procedure monitorie e/o esecutive.

Formulazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

	Importo dovuto	Percentuale soddisfazione	Importo soddisfatto nel piano
PRIVILEGIATO	€ 18.618,84	100%	€ 18.618,84
CHIROGRAFO	€ 45.328,17	30%	€ 13.623,00

TOTALE NETTO	€ 63.947,01	€ 32.241,84
--------------	-------------	-------------

ATTIVO DISPONIBILE PER IL PIANO:

a. Pensione XXXX nella quota pignorabile	€ 36,00+
b. Attivo XXXX	€ 1.287,00
Reddito familiare disponibile (a+b)	€ 1.323,00 -
Spese familiari	€ 700,00
Avanzo	€ 623,00
Residuo rata per spese straordinarie e di bonifico	- € 103,00
Importo rata disponibile per piano	€ 520,00

Il piano proposto si basa:

- sulla quota pignorabile della pensione del sig. XXXXX. Sul punto, la Legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto Aiuti-bis, ha modificato il limite di impignorabilità delle pensioni portandolo ad € 1.000,00 inteso quale “minimo vitale” sotto il quale non si possono pignorare le pensioni. Ciò detto, la quota che il sig. XXXXX può, a norma di legge, mettere a disposizione è il quinto di € 180,00, pari ad € 36,00 mensili.
- sui redditi di lavoro dipendente percepiti dalla sig.ra XXXXXXXX (nei limiti di quanto occorre al mantenimento della famiglia).

I coniugi mettono a disposizione della massa creditoria la somma mensile di **€520,00** da corrispondersi mediante il piano di pagamenti di seguito esposto, che prevede il versamento di circa **n. 58 rate mensili (5 anni e circa 3 mesi e mezzo)**, da distribuire ai creditori concorsuali secondo le regole della *par condicio creditorum*, oltre il compenso dell'O.C.C. da liquidare, in caso di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ciò detto si propone il pagamento di **€ 32.241,84** (comprensivo dei costi di OCC e advisor) oltre interessi secondo la graduatoria di legge, e in particolare:

- il pagamento integrale (100%) dei crediti prededucibili dell'OCC e dell'avvocato del debitore, e privilegiati dell'Agenzia delle Entrate oltre che della rottamazione-quater;
- il pagamento del credito chirografo nella misura del 30%.
 - **Per i crediti in PREDEDUZIONE e PRIVILEGIATI - il pagamento del 100% dell'importo che ammonta a complessivi € 18.618,84 verrà corrisposto in numero di poco più di 35 rate.**
 - **Dalla 36esima rata e per 28 rate circa, verranno pagati i crediti CHIROGRAFI nell'ammontare pari ad € 13.623,00 (corrispondenti al 30% di € 45.328,17) comprensivo di interessi.**

Nella tabella a seguire si riporta il debito complessivo riformulato in proposta:

TOTALE DEBITO POST piano di ristrutturazione	€ 32.241,84
PRIVILEGIATI	€ 18.618,84
CHIROGRAFI	€ 13.623,00

TABELLA ANALITICA DEL PIANO DI RIENTRO

Debito	Creditori	Debito residuo	Ipotesi Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore		
			% soddisfazione	Valore del Debito oltre interessi	% Stralcio

Compensi procedura sovraindebitamento Crediti prededucibili- privilegiati	OCC	7.475,00	100%	7.475,00	0,000%
Compensi procedura sovraindebitamento Crediti prededucibili- privilegiati	Avvocato/Advisor	4.423,00	75%	3.317,25	25,00%
Spese di procedimento	Spese di procedimento	717,50	100%	717,50	0,000%
Privilegiato ROTTAMAZIONE-QUATER	ADER	2.733,11	100%	2.733,11	0,000%
Privilegiato cartella n. 07120220033360959000 notificata il 24.01.2023 TARI	ADER - COMUNE DI NAPOLI - UFFICIO TRIBUTI	€ 1.229,11	100%	€ 1.300,00	0,000%
Privilegiato cartella n. 0712020150143078446000 notificata il 02.03.2016 - IRPEF	ADER - COMUNE DI NAPOLI - UFFICIO TRIBUTI	€ 423,22	100%	€ 423,22	0,000%
Amministrazione finanziaria	Irpef	3.366,49	100%	3.370,00	0,000%
Regione Campania	Tassa automobilistica	74,66	100%	74,66	0,000%
Prefettura di Napoli	Contravvenzioni al CdS	3.624,07	30%	1.100,00	70,00%
Prestito chirografario n. 10019200063142 DI.n. 7954/2016 Tribunale di Napoli	Italcapital-FINDOMESTIC	€ 8.094,78	30,00%	2.430,00	70,00%
Prestito chirografario D.I. n. 1596/2016 Tribunale di Napoli – ordinanza di assegnazione	Plusvalore	€ 10.767,54	30,00%	3.231,00	70,00%
Prestito chirografario D.I. n. 1859/2021 Tribunale di Napoli	DEUTSCHE BANK - Link Finanziaria	€ 22.841,78	30,00%	6.862,00	70,00%
		Ante Piano € 63.947,01		Post Piano € 32.241,84	

Per cui l'importo residuo messo a disposizione della procedura è pari ad **€ 520,00 mensili**, ossia **€ 6.240,00 all'anno**, come di seguito dettagliatamente riportato.

Dettaglio degli importi da pagare e la durata per ogni singolo creditore

Creditore	Debito residuo	Proposta	Interessi	Categoria	anno1	anno2	anno3	anno4	anno5	anno6	totale
OCC	7.475,00 €	7.475,00 €	/	Prededuzione	1.280,00 €	2.400,00 €			1.870,00 €	1.925,00 €	7.475,00 €
ADVISOR	4.423,00 €	3.317,25 €	-0,25	Prededuzione	3.317,25 €						3.317,25 €
SPESE PROCEDIMENTO	717,50 €	717,50 €	/	Privilegiato	400,00 €	317,50 €					717,50 €
ADER Rottamazione quater	2.733,11 €	2.733,11 €	/	piano di rottamazione	643,16 €	643,16 €	643,16 €	643,16 €	160,47 €		2.733,11 €
Comune di Napoli - Dipartim	1.229,11 €	1.229,11 €	/	Privilegiato		1.300,00 €					1.300,00 €
Comune di Napoli - Dipartim	423,22 €	423,22 €	/	Privilegiato		423,22 €					423,22 €
Amministrazione finanziaria	3.366,49 €	3.366,49 €	/	Privilegiato	520,00 €	1.145,00 €	1.705,00 €				3.370,00 €
Regione Campania	74,66 €	74,66 €	/	Privilegiato	74,66 €						74,66 €
Prefettura di Napoli	3.624,07 €	1.087,22 €	1,18%	Chirografo			362,00 €	738,00 €			1.100,00 €
Italcapital Findomestic	8.094,78 €	2.428,43 €	0,06%	Chirografo			400,00 €	1.560,00 €	470,00 €		2.430,00 €
PLUSVALORE - anche moglie	10.767,54 €	3.230,26 €	0,02%	Chirografo			1.560,00 €	1.671,00 €			3.231,00 €
DEUTSCHE BANK - anche mo	22.841,78 €	6.852,53 €	0,14%	Chirografario			1.560,00 €	1.570,00 €	3.732,00 €		6.862,00 €
TOTALE	64.664,51 €	32.934,78 €			6.235,07 €	6.228,88 €	6.230,16 €	6.182,16 €	6.232,47 €	1.925,00 €	33.033,74 €

Dettaglio della tabella:

- Nei primi due anni dopo l'omologa, è previsto il pagamento delle spese in prededuzione, di un acconto dell'OCC, e dei crediti privilegiati.
- A partire dal terzo anno è previsto il pagamento dei chirografi, e della rottamazione-quater.
- Nell'ultimo anno è previsto il pagamento del saldo dell'OCC.

Tale proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza, il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa per i debitori e il nucleo familiare. Si precisa che onde evitare un ulteriore aggravio di spese a carico dei ricorrenti e della procedura, legato alla parcellizzazione di una pluralità di bonifici, si propone di pagare una rata per intero di € 520,00 a ciascun creditore, ove possibile, secondo le seguenti modalità:

CREDITORE	DEBITO	NUMERO RATE
OCC	€ 7.475,00	14,3 RATE 2 rate da 520 e una da 240 per il 1° anno 4 rate da € 520 e una da 320,00 per il 2° anno 3 rate da € 520,00 e una rata da € 310 per il 5° anno 3 rate da € 520,00 e una rata da € 365 per il 6° anno
Advisor	€ 3.317,25	6,3 RATE 6 rate da € 520,00 e una da 197,25 per il 1° anno
Spese di procedimento	€ 717,50	1,3 RATE € 400,00 per il primo anno, € 317,50 per il secondo anno
Privilegiato ROTTAMAZIONE- QUATER	€ 2.733,11	RATE trimestrali di circa € 160,79
Privilegiato cartella n. 07120220033360959000 notificata il 24.01.2023 TARI	€ 1.229,11	2,3 RATE 2 rate da € 520,00 e una da € 260 per il 2° anno
Privilegiato cartella n. 0712020150143078446000 notificata il 02.03.2016 - IRPEF	€ 423,22	1 RATA di € 423.22 per il 2° anno
Amministrazione finanziaria	€ 3.366,49	6,4 RATE 1 rata da € 520,00 per il 1° anno 2 rate da € 520,00 e una da 105,00 per il 2° anno 3 rate da € 520,00 e una da € 145,00 per il 3° anno
Regione Campania	€ 74,66	1 RATA 1 rata da € 74,66 per il 1° anno
Prefettura di Napoli	€ 1.100,00	2,1 RATE 1 rata da € 362,00 per il 3° anno 1 rata da € 520 e una rata da 218,00 per il 4° anno
Italcapital- FINDOMESTIC	€ 2.430,00	4,7 RATE 1 rata da € 400,00 per il 3° anno 3 rate da € 520,00 per il 4° anno 1 rata da € 470,00 per il 5° anno
Plusvalore	€ 3.231,00	6,2 RATE 3 rate da € 520,00 per il 3° anno 3 rate da € 520,00 e una da € 111,00 per il 4° anno
DEUTSCHE BANK - Link Finanziaria	€ 6.862,00	13,1 RATE 3 rate da € 520,00 per il 3° anno 3 rate da € 520,00 e una da € 10,00 per il 4° anno 7 rate da € 520,00 e una da € 92 per il 5° anno

13. In ordine alla fattibilità del piano proposto

La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore poggia sui flussi derivanti dal reddito prodotto dal sig. XXXXXXXX - in qualità di pensionato – e dalla sig.ra XXXXXXXX quale lavoratrice dipendente con contratto a tempo indeterminato. La somma mensile messa a disposizione della procedura è stata calcolata in considerazione delle spese necessarie al sostentamento dei ricorrenti e della famiglia e, come evidenziato, rende per un verso sostenibile la proposta e per altro verso, la rende conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. A garanzia del regolare e puntuale pagamento, il sig. XXXXXXXX mette a garanzia della presente proposta, il 30% del trattamento di fine rapporto.

14. In ordine all'ammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Con riferimento alla natura di consumatore del sig. XXXXXXXX e XXXXXXXX si evidenzia che l'art. 2, lettera e) CCII definisce il consumatore quella "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi

regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”. Ed è pertanto evidente la qualifica di consumatore degli istanti. La proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentata è senza ombra di dubbio per un verso ammissibile sotto il profilo soggettivo, oggettivo e di legittimità ed è conveniente per il ceto creditorio rispetto all’alternativa liquidatoria come più innanzi verra evidenziato.

- La proposta del Piano è ammissibile;
- La proposta del piano rispetta le disposizioni dei cui D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022;
- sono state indicate le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell’assumere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022);
- sono state espone le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata positivamente la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 68 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stata valutata l’indicazione presunta dei costi della procedura (art. 68 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 14/2019 come modificato dal D.Lgs. 83/2022).
- È stato verificato se, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore.
- E’ stata analizzata la situazione reddituale del consumatore negli ultimi tre/cinque anni ed è stata verificata l’inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori.
- Il debitore, al momento dell’assunzione dell’obbligazione iniziale, percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potervi adempiere (incolpevolezza).
- Lo stato di sovra indebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze di sopravvivenza dei familiari.
- Il debitore si trova ora in stato di sovra indebitamento per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lui imputabili.

L’incolpevolezza è del tutto evidente.

15. In ordine all’assenza di colpa grave, malafede o frode. Sul merito creditizio del ricorrente e alla diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni
--

Relativamente al requisito soggettivo della meritevolezza, giova evidenziare che, a partire dalla riforma introdotta dalla legge n. 176/2020, assume rilevanza, ai fini dell’ ammissibilità alla procedura, unicamente la circostanza che il consumatore non abbia determinato la propria situazione di indebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 n.1 CCII), essendo venuto meno il precedente concetto ancorato al fatto che il debitore avesse assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero avesse colposamente determinato il proprio sovra indebitamento (cfr. articolo 12 bis Legge 3/2012 nella sua versione originaria).

L’accesso al sovra indebitamento è, infatti, consentito nelle ipotesi in cui il consumatore abbia ritenuto anche erroneamente, ma senza imprudenza, di poter adempiere alle obbligazioni assunte, in presenza della cd. colpa lieve (Tribunale di Brindisi, 14 marzo 2023).

Nel caso di specie, è provato documentalmente e confermato dall’OCC che il sovra indebitamento non è dovuto a colpa grave, malafede o frode avendo il ricorrente impiegato la diligenza richiesta nel momento della stipula dei contratti di finanziamento, in virtù della capacità reddituale (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Giudice Di Rauso Simona - omologa del 18.03.2023 rg.7/1/2022).

Come si evince dalla ricostruzione della situazione personale del sig. XXXXXXXX e della sig.ra XXXXXXXX la meritevolezza sussiste ed è ben manifesto, difatti risulta che essi:

- sono entrato nel tunnel del sovraindebitamento a causa del verificarsi di eventi non prevedibili e non imputabili, con particolare riguardo all'aumento delle spese familiari, dovute al necessario sostentamento della famiglia del figlio XXXXX, rimasto disoccupato.

Non emerge alcun comportamento fraudolento in relazione alle ragioni creditorie.

In ordine al requisito della colpa grave che precluderebbe l'omologa alla proposta del piano, essa ricorre ogni qualvolta il proponente abbia violato, in maniera plateale, una specifica regola cautelare posta da una disciplina generale o di settore o abbia tenuto macroscopicamente lesive dei canoni di prudenza, perizia e diligenza. Tale requisito soggettivo deve ritenersi integrato pertanto non solo in presenza di un contegno di sprezzante trascuratezza (Tribunale Brindisi) dei propri doveri, riveniente da un comportamento improntato alla massima negligenza o imprudenza ovvero ad una particolare noncuranza rispetto alla futura onorabilità dei debiti contratti.

La finalità del legislatore con il giudizio di meritevolezza è di bilanciare il diritto dei creditori con l'eventuale risanamento dello stato di sovraindebitamento del debitore, bilanciamento che è stato conseguito nel riconoscere di norma, la meritevolezza del debitore salvo il caso in cui lo stesso sia stato in malafede nel momento della stipula del contratto di finanziamento o dei contratti di finanziamento ovvero in una fase precedente oppure nel corso della procedura abbia compiuto atti in frode ai creditori. Tale profilo oggi richiede l'esistenza di profili di colpa grave o frode ai creditori, assente nella fattispecie in parola.

Il sig. XXXXXXXX ha adempiuto alle proprie obbligazioni fino a quando, per circostanze estrinseche alla sua volontà, non è stato costretto ad occuparsi anche del sostentamento della famiglia dei figli.

L'esposizione debitoria non è addebitabile a comportamenti rovinosi o improvvidi del proponente, in quanto le somme non elevate dell'indebitamento e l'assenza di spese voluttarie e in genere di alcun elemento che possa indurre a ritenere che i debitori hanno utilizzato le somme per scopi diversi dal mantenimento della famiglia, consentono di escludere la colpa grave nella causazione del proprio sovraindebitamento (sentenza Tribunale di Torino 46/2023).

Tra l'altro, l'accesso al sovraindebitamento è consentito anche nelle ipotesi in cui il consumatore abbia ritenuto anche erroneamente, ma senza imprudenza, di poter adempiere alle obbligazioni assunte, in presenza della cd. colpa lieve (Trib. Brindisi, 14 marzo 2023).

Il sig. XXXXX e la sig.ra XXXXX, in conclusione, non hanno fatto ricorso al credito colposo rispetto alle proprie capacità patrimoniali; non hanno compiuto atti in frode ai creditori; non hanno dolosamente causato l'indebitamento e non hanno assunto obbligazione alcuna, senza la ragionevole prospettiva di poterla adempiere. Alcuna colpa o dolo è rinvenibile nel comportamento di due genitori, che hanno adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 433 c.c. "Persone obbligate" che così prescrive: "*All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali*".

16.a Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'alternativa liquidatoria.

La presente proposta di piano è l'unica strada percorribile per una concreta soddisfazione del ceto creditorio. I debitori hanno inteso formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni. Sul punto si ricorda che sia il sig. XXXXXXXX che la sig.ra XXXXXXXX non sono intestatari di diritti reali, non sono proprietari di beni immobili e di beni mobili.

L'unica fonte di sostentamento dei debitori è rappresentata dallo stipendio della sig.ra XXXXXXXXX e dalla pensione del sig. XXXXXXXX, nella quota pignorabile. Pertanto, considerato che, a norma di legge, il coniuge può mettere a disposizione il quinto di € 180,00, pari ad € 36,00 mensili e tenuto conto dellp stipendio della sig.ra XXXXX di € 1.287,00 e detratte le spese per il sostentamento familiare per € 700,00, oltre € 103,00 per spese impreviste e/o straordinarie, residua l'importo € 520,00

Risulta dunque che, in ipotesi di procedura concorsuale *ex art.279 CCII*, l'importo volto a soddisfare la massa creditoria, per la durata di 3 anni, è pari ad € 18.720,00 (520,00x36).

	Importo debitorio	Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore	Alternativa liquidatoria 520,00x36 rate=€18.720,00
Crediti prededucibili e privilegiati	18.618,84	18.618,84	€ 18.618,84
Liquidatore nominando	/	/	€ ...
Crediti chirografari	50.398,93	€ 13.623,00	0
Totale	63.947,01	€ 32.934,78	- € 45.328,17

Il totale dell'attivo ricavabile con la procedura di liquidazione controllata sarebbe pari a € 18.720,00, somma che consentirebbe di soddisfare i crediti in prededuzione e il credito privilegiato, oltre alla circostanza che andrà pagato il compenso del nominando liquidatore. Ciò in quanto, come ben noto, nel rispetto della *par condicio creditorum*, andrebbero soddisfatti:

- il 100% del credito prededucibile dell'O.C.C. e del liquidatore;
- il 100% del credito privilegiato dell'avv. Monica Mandico.
- il 100% del credito privilegiato mobiliare di Agenzia delle Entrate.
- Invece, i crediti chirografari non troverebbero soddisfazione rispetto alla percentuale del 30% garantita con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, pari ad € 13.623,00.

Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. È infatti fuor di dubbio che i crediti prededucibili e quelli privilegiati otterrebbero la medesima soddisfazione sia nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore che nella procedura di liquidazione controllata, tuttavia in tale ultima ipotesi la procedura si chiuderebbe al termine dei 3 anni previsti dall'art.281, comma 2, D.Lgs. 14/2019 con il risultato di soddisfare i crediti chirografari per il 0,00% del loro ammontare, a fronte di una soddisfazione del 30% nella procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

La giurisprudenza di merito concorda sul punto, evidenziando la fattibilità economica e giuridica in scenari simili a quello oggetto della presente procedura².

Il piano di pagamenti proposto prevede inoltre la soddisfazione dei crediti secondo una sequenza temporale nel rispetto dell'ordine di prelazione e quindi soddisfacendo prioritariamente i crediti privilegiati di rango superiore per poi passare ai gradi inferiori e, solo infine, ai crediti chirografari.

In conclusione, la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dai ricorrenti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni così riepilogate:

² Tribunale La Spezia 14 Gennaio 2021 Est. Gaggioli; Tribunale Napoli 21 Giugno 2021 Est. Ferrara

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Totale Debito Prima del Piano	€ 63.947,01
Stralcio debiti in ipotesi Piano di Ristrutturazione dei debiti del Consumatore	-51,50%
TOTALE DEBITO POST PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE	€ 32.934,78

24

Proposta di liquidazione controllata del patrimonio

Totale Debito	€ 63.947,01
Stralcio debiti Liquidazione controllata del patrimonio	-71%
TOTALE SODDISFAZIONE DOPO LA LIQUIDAZIONE	€ 18.720,00

Appare evidente la non convenienza dell'alternativa liquidatoria in ragione della mancanza di qualsivoglia bene di proprietà.

Sulla base di tali risultanze, si può quindi serenamente ribadire la convenienza per i creditori concorsuali della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dai ricorrenti rispetto all'alternativa della liquidazione controllata - unico parametro di riferimento da tener conto nella valutazione della fattibilità e convenienza.

16.b) Sulla convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla mancata omologazione

Appare opportuno altresì svolgere una valutazione, di non poco conto, in relazione alla possibilità di mancata omologa della presente proposta di piano di ristrutturazione.

In tale ipotesi, si rappresenta che i creditori potrebbero agire per ottenere la riscossione del proprio credito nei seguenti termini e condizioni:

1. nei confronti del sig. XXXXXX, di anni 69, nella misura di un quinto dell'importo pignorabile della pensione, pari ad **€ 36,00 mensili**, a fronte di una esposizione debitoria complessiva di € 61.612,51 (9 creditori);
2. nei confronti della sig.ra XXXXXXXXXXXX, di anni 67, nella misura di un quinto dello stipendio (€1.287,00), pari ad € 257,40. E ciò, fino a quando la stessa non andrà in pensione, in quanto, in tal caso, la rata pignorabile sarebbe pari a zero, considerando che in base agli anni di anzianità contributiva, la sig.ra XXXXXXXX, percepirà una pensione minima, e in quanto tale non pignorabile. Si precisa che la ricorrente ha una esposizione debitoria di € 42.067,07, relativa a due creditori.

Ne consegue che appare molto più conveniente l'omologa del presente piano rispetto alla non omologa, a TUTTI i creditori sia quelli che vantano credito nei confronti del solo sig. XXXXXXXX che, considerato l'importo pignorabile di € 36,00 non vedrebbero soddisfatto nemmeno parzialmente le proprie ragioni di credito, che quelli che vantano credito nei confronti della sig.ra XXXXXXXX, che stante l'età pensionabile, non potrà garantire il pagamento della rata come indicata nel piano.

17. Sul Merito Creditizio

Gli elementi da considerare per verificare se il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio, ex art. 68, comma 3, sono:

- importo del finanziamento in verifica;
- importi ulteriori finanziamenti ottenuti in precedenza;
- numero dei componenti il nucleo familiare, risultanti dal certificato di stato di famiglia;
- reddito netto dei componenti il nucleo familiare, risultanti dall'ultimo Modello Unico, 730 o CU;
- importo assegno sociale, che indica l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita del nucleo familiare, reperibile per ogni annualità sul sito www.inps.it;

Per la fattispecie in parola i dati di riferimento sono i seguenti:

Anno di Riferimento	Reddito mensile XXXX	COOBLIGATA Reddito mensile XXXXXX	Pensione sociale x 12 mensilità
2010	€ 1.400,00	600,00	€ 445,82

- scala di equivalenza ISEE, pari a:

componenti nucleo familiare	1	2	3	4	5
Parametro	1	1,57	2,04	2,46	2,85

Di seguito si riporta l'analisi del singolo finanziamento:

1. Schema andamento del reddito disponibile dopo erogazione del finanziamento del 05.08.2010 con Prestitempo Deutsche Bank SpA, quanto era già in corso rapporto di carta di credito n. 10019200063142 con Findomestic (cfr.all.14.c) con rata mensile di € 200,00 e finanziamento n. 182478 del 02.07.2009 con PlusValore SpA (cfr. all.10).

L'assegno sociale INPS per il 2010 è di 5.349,89 € l'anno. Si svolgeranno le due ipotesi, una con importo diviso su 12 mensilità: € 445,82 / l'altro su 13 mensilità: € 411,53 €.

I dati reddituali risultano dal contratto di finanziamento stesso (all.12.b) in cui la Banca ha accertato un reddito di € 1.400,00 del sig. XXXXXXXX, ed un reddito della coobligata, sig.ra XXXXXXXX, di € 600,00 (casalinga):

	Assegno sociale su 12 mensilità	Assegno sociale su 13 mensilità
(A) Assegno sociale anno 2010	€ 445,82	€ 411,53
Componenti nucleo familiare	5	5
(B) Parametro di equivalenza ISEE 2012 (nucleo 5 persone)	5 2,85	5 2,85
(D) Reddito mensile netto disponibile del sovraindebitato + moglie	€ 2.000,00 1.400,00+600	€ 2.000,00
(E) Spese del nucleo familiare per mantenere un dignitoso tenore di vita: A x B	€ 1.270,59	€ 1.172,86
(F) Rata mensile di finanziamento preesistenti (carta di credito anno 2004 Findomestic €200,00 + finanziamento per ristrutturazione anno 2009 Plusvalore €403,00)	€ 603,00	€ 603,00

(G) Rata massima mensile del finanziamento (D-E-F)	€ 126,41	€ 224,14
(H) Rata mensile del nuovo finanziamento concesso	€ 403,00	€ 403,00
(I) reddito disponibile dopo ultima erogazione	- € 276,59	- € 178,86

Risulta che **Prestitempo Deutsche Bank SpA ora Link Finanziaria** in relazione al **finanziamento n.** ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis TUB. Ai sensi dell'art. 69 comma 2 CCII l'Istituto di credito non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Non si svolgerà l'analisi del finanziamento con la Compass SpA del 19.02.2012, che ha certamente violato l'art. 124-TUB, essendo intervenuto quando lo stipendio del sig. XXXXXXXXXX era già gravato dai suddetti impegni finanziari. Trattasi, si ricordi di un prestito con cui estingueva un precedente finanziamento sempre con Compass SpA – che prevedeva una rata mensile di rimborso di € 257,89, in quanto la Banca ha ottenuto decreto ingiuntivo prima, e ordinanza di assegnazione poi, ed il pagamento si concluso nel mese di settembre 2023 - dopo una trattenuta di € 253,40 sulla busta paga del sig. XXXXXXXXXX, durata per 5 anni.

Pertanto appare evidente che il creditore Prestitempo Deutsche Bank SpA ora Link Finanziaria si sia reso responsabile di aver violando il principio di ragionevolezza e soprattutto non aver tenuto conto della corretta valutazione del merito creditizio.

Di tale sproporzione l'Istituto di credito in parola era ben consapevole al momento dell'erogazione, ma ha comunque concesso il credito.

Non avendo tenuto conto dei principi di cui all'art. 124 bis T.U.B. al creditore qualificato professionale Prestitempo Deutsche Bank SpA ora Link Finanziaria deve quindi essere preclusa la possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, così come statuito dall'art.69, comma 2, D. Lgs. 14/2019.

Il mancato rispetto dei principi dell'art.124 bis T.U.B. ha quindi in definitiva comportato la mancata valutazione del merito creditizio da parte dell'istituto finanziatore.

Le norme che disciplinano la concessione del credito al consumatore sono infatti caratterizzate da una valorizzazione effettiva del profilo della valutazione del merito creditizio del cliente-consumatore, unitamente alle norme sulla trasparenza del contratto, in modo tale da non porre su di un piano asimmetrico il rapporto finanziaria-cliente.

La giurisprudenza di merito sul punto ha dapprima “anticipato” il legislatore arrivando alle medesime conclusioni e successivamente ha confermato tale impostazione valorizzando la necessità della valutazione del merito creditizio da parte del creditore.

L'attuale art.124-bis TUB, introdotto con il d.lgs.141/2010, affida all'intermediario una valutazione prognostica in ordine alla capacità del consumatore di restituire quanto erogatogli e, dunque, circa la solvibilità del soggetto, “sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente” .

Il principio del “prestito responsabile”, già sotteso al disposto dell'art.8, par. 1 della Direttiva 2008/48/CE, che, letto alla luce del considerando n.22 della Direttiva 2014/17/UE, manifesta l'interesse del legislatore europeo verso un maggiore coinvolgimento dell'intermediario nelle attività valutative prodromiche alla concessione del credito, superando la prospettiva (inevitabilmente autolimitativa) dell'auto-responsabilizzazione del consumatore e, dunque, convergendo verso una necessaria co-responsabilizzazione delle finanziarie.

La stessa Corte di Giustizia dell'Unione europea, dal canto suo ha riconosciuto che la direttiva sul credito ai consumatori mira a tutelare in via diretta questi ultimi contro i rischi derivanti non solo dagli abusi dell'intermediario, ma anche dal sovraindebitamento e dall'insolvenza (cfr. sentenza C-679/18 della Corte di Giustizia dell'UE, intervenuta su rinvio pregiudiziale di un Tribunale Ceco, si è pronunciata sull'interpretazione degli articoli 8 e 23 della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, per realizzare una tutela effettiva del consumatore, parte debole del rapporto, in situazione di inferiorità rispetto al professionista).

Di conseguenza è necessario che il giudice nazionale esamini d'ufficio il rispetto dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte del creditore, anche alla luce dell'art.8 della citata Direttiva.

Infatti, la Corte ha avuto modo di rilevare che “l'obbligo precontrattuale del creditore di valutare la solvibilità del debitore [...] contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo della direttiva 2008/48 che consiste [...] nel prevedere, in materia di credito ai consumatori, un'armonizzazione completa ed imperativa in una serie di settori fondamentali, [...] necessaria per garantire a tutti i consumatori dell'Unione un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo”.

La collocazione sistematica dell'art.124-bis TUB nel Titolo VI, dedicato alla trasparenza, conferma la rilevanza privatistica della norma richiamata e si segnala per la sua funzione, immanente all'obbligo di trasparenza, nella fase preliminare della concessione del credito in cui il consumatore va informato in maniera concreta per permettergli di compiere una scelta consapevole, al fine di evitarne il sovraindebitamento.

Tale rischio può essere evitato rendendo edotto il cliente/consumatore della sua complessiva situazione finanziaria e dei rischi collegati alla concessione di un nuovo finanziamento.

La finalità del sistema dovrebbe quindi essere quella di porre sullo stesso piano il consumatore ed il creditore nella fase precontrattuale, di modo che il primo non sia meramente destinatario di informazioni che, non essendo un tecnico, non è in grado di comprendere e che il secondo si attivi al fine di acquisire informazioni (anche tramite banche dati) utili per fargli compiere un giudizio prognostico sulla solvibilità del cliente.

La previsione normativa è il frutto delle concrete modalità con le quali viene attuata l'attività degli istituti di credito i quali, anche solo per garantire la redditività della loro impresa dovrebbero essere interessati alla solvibilità dei loro clienti, mentre sotto un diverso profilo, sistematico, non dovrebbero concedere credito a chi sia considerato non meritevole.

Non va trascurato, inoltre, che gli intermediari creditizi sono soggetti professionali i quali sanno come gestire e minimizzare il rischio cui si espongono (il mercato degli Npl ne è l'esempio più lampante).

In questo quadro appare quindi insufficiente fornire al cliente-consumatore unicamente una serie di informazioni senza metterlo nella concreta condizione di poter compiere una scelta consapevole in grado di evitargli di sovraindebitarsi accedendo ad un credito insostenibile per far fronte alla pressante esigenza di vita quotidiana e non passando quindi dall'indebitamento consapevole e supportabile (e quindi restituibile) all'insolvenza.

Dal canto loro gli intermediari creditizi hanno erogato finanziamenti nella prospettiva di poter cedere il proprio credito al momento opportuno (anche per esigenze di bilancio) e la normativa, di fatto, non consente di sanzionare sul piano contrattuale tali comportamenti, nonostante le previsioni della richiamata Direttiva 2008/48/CE che all'art. 23, intitolato “Sanzioni”, così dispone: “Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti

i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive".

Solo con l'introduzione dell'art.9, comma 3 bis, L. 3/2012 prima e dell'art. 68, comma 3, D. Lgs. 14/2019 poi, il legislatore italiano ha previsto che deve essere il soggetto finanziatore a valutare e tener conto del merito creditizio e ciò nel solco della sovraordinata disciplina europea. L'entrata in vigore del nuovo codice della crisi e dell'insolvenza ha quindi avuto il merito di "responsabilizzare" il creditore nella concessione del credito e sanzionandone il comportamento nel caso in cui abbia colpevolmente determinato la situazione di sovraindebitamento o il suo aggravamento, violando i principi di cui all'art.124 bis TUB, prevedendo che non possa presentare opposizione o reclamo in sede di omologa anche se dissenziente rispetto al piano proposto, né far valere cause di inammissibilità, a meno che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

In conclusione si evidenzia che Prestitempo Deutsche Bank SpA ora Link Finanziaria e Compass SpA hanno erogato il prestito violando i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e pertanto ai sensi dell'art. 12 comma 3-ter della L. 03/2012 così come modificata dalla legge di conversione n. 176/2020 del D.L. n. 137/2020 art. 4-ter, oggi trasfuso nell'art 69 co.2 del CCH che recita: "Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta" .

18. Sulla durata del piano proposto

Fermo restando quanto evidenziato in ordine alla fattibilità e alla convenienza del piano proposto, con riferimento alla durata del piano lo scrivente difensore evidenzia l'assenza di un dato normativo univoco che stabilisca il perimetro temporale della durata dei piani di sovraindebitamento.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs.14/2019 sulla scia della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato.

In definitiva non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori siano maggiormente tutelati con un accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore che preveda una durata superiore ai 5-7 anni piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore³.

Tale carenza comporta che l'interpretazione giurisprudenziale, nella valutazione del bilanciamento degli interessi contrapposti (durata ragionevole ed effettività della tutela giurisdizionale) debba tenere conto della *ratio* del D.Lgs. 14/2019 così come prima della L.3/2012 e del suo fine sociale, dando rilevanza al principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti del sovraindebitato, ammettendo quindi dilazioni anche rilevanti (tra i dieci e i 25 anni)⁴.

³ Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

⁴ Tribunale di Trapani 18 Gennaio 2021 Est. Ciulla; Tribunale di Como 24 Maggio 2018 Est. Petronzi; Tribunale Napoli Nord 24 Maggio 2021 Est. Di Giorgio; Tribunale di Catania, decreti del 27.04.2016, 17.05.2016, 12.07.2016, 15.09.2016; Tribunale di Napoli, decreti del 28.10.2015, 18.02.2017, Tribunale di Parma, decreto del 25.07.2018.

Da ultimo il Tribunale di Bari ha ammesso dilazioni rispettivamente per 10 anni (Tribunale Bari 23 Marzo 2022 Est. Napoliello), per 13,2 anni (Tribunale Bari 29 Settembre 2022 Est. De Palma) per 15,5 anni (Tribunale Bari 25 Marzo 2022 Est. De Palma) e 15,8 anni (Tribunale Bari 06 Aprile 2022 Est. Cesaroni)⁵.

I parametri da tenere in considerazione sono quelli delle possibili rateizzazioni delle imposte erariali (che possono arrivare sino a 10 anni) e l'età del debitore, rapportata alla vita media degli uomini (79,3) o delle donne (84,6).

Sul punto è da ultimo intervenuta la Suprema Corte di Cassazione⁶ affermando: "Coerentemente, si è aggiunto, è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda **una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto** in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass. n. 27544/19)....Quanto, poi, alla rilevanza della **dilazione dei tempi** conseguente all'opzione seguita, quel che conta è l'esigenza che la tutela delle ragioni creditorie siano soddisfatte, nell'ambito della procedura concorsuale, nel rispetto della ragionevole durata del procedimento: coerentemente **la Corte costituzionale ha escluso la sussistenza di un limite della durata della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato** (all.34.)".

Ne consegue che la presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare rispettosa del dato normativo nazionale ed europeo.

19. In ordine alla richiesta di inibitoria di prosecuzione e inizio di azioni esecutive individuali, di sequestri conservativi e acquisto di diritti di prelazione sul patrimonio della ricorrente da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, ex art.70, comma 4, lett.d), D.Lgs. 14/2019.

Sul punto si osserva che la protezione del patrimonio dei ricorrenti è funzionale all'attuazione del piano, anche in considerazione di quanto evidenziato in ordine alla convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto alla liquidazione controllata ex artt.268 e ss. D.Lgs.14/2019, nel relativo paragrafo al quale si rimanda.

Pertanto il sig. XXXXXXXXX chiede espressamente la sospensione, in via d'urgenza, e poi la revoca dell'ordinanza di assegnazione delle somme di cui alla procedura esecutiva Tribunale di Napoli r.g.e. 1549/2019 relativa al decreto ingiuntivo n. 1596/2016 Tribunale di Napoli a favore della Plusvalore SpA nonchè il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio nonchè le altre misure idonee a conservare l'integrità dello stesso patrimonio fino alla conclusione del procedimento.

20. La relazione del Gestore della crisi nominato dall'O.C.C.

La presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore viene allegata alla relazione effettuata dai Gestori della crisi presso l'Organismo di Composizione della crisi da

⁵ Cassazione civile n. 27544/2019 Est. Campese e Cassazione civile n. 17834/2019 Est. Terrusi.

⁶ Corte di Cassazione I sez. civ. ordinanza n.04622/24 del 21.02.2024.

sovraindebitamento dell'OCC COA di Napoli, Avv. Elena Violano e Avv. Daniela Russo le quali, in possesso dei requisiti prescritti ed in conformità a quanto previsto dalle norme di cui al D.Lgs.14/2019, hanno redatto l'elaborato al quale si rimanda per ogni approfondimento.

Ivi preme osservare, per completezza espositiva, che i Gestori della crisi:

- hanno sottoposto a verifica i dati patrimoniali dei ricorrenti, accertandone la veridicità;
- hanno verificato la fattibilità della proposta di ristrutturazione presentata attestandone la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria e manifestando parere favorevole circa la funzionalità del piano al miglior soddisfacimento dei creditori.

CONCLUSIONI

Per tutte le ragioni esposte, i ricorrenti sigg.ri XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX *ut supra* rappresentati e difesi e con l'assistenza del Gestori della crisi presso l'O.C.C. e dell'avv. Monica Mandico:

- vertendo in una condizione di oggettivo sovraindebitamento;
- considerato che la proposta formulata soddisfa i requisiti previsti dalla normativa prevista dal D.Lgs.14/2019;
- considerato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore è idonea alla migliore soddisfazione dei crediti concorsuali, avendo allo stesso tempo modo di offrire a sé stesso e alla sua famiglia una possibilità di azzeramento del debito

E VOGLIA

all'Ill.mo Tribunale adito per il tramite del nominato O.C.C.:

❖ che visto l'art.70, comma 1, D.Lgs. 14/2019, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità, dichiarare l'apertura della procedura con decreto non soggetto a reclamo, disponendo la pubblicazione in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della Giustizia della proposta e del piano e che ne sia data comunicazione a cura dell'O.C.C. a tutti i creditori entro trenta giorni;

❖ che il Tribunale, previa l'attuazione delle prescrizioni di legge, verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti, voglia, l'adito Giudicante:

❖ disporre *inaudita altera parte*, la sospensione, in via d'urgenza, e poi la revoca, dell'ordinanza di assegnazione delle somme a favore di Plus Valore SpA di cui alla procedura esecutiva Tribunale di Napoli r.g.e. 1549/2019 pignoramento presso terzi;

❖ disporre *inaudita altera parte*, la sospensione, in via d'urgenza, della procedura esecutiva - pignoramento presso terzi – atto notificato il 25.08.2023 da Link Finanziaria srl per l'udienza del 14.12.2023 Tribunale di Napoli;

❖ che, visto l'art.70, comma 2, D.Lgs. 14/2019, disponga che i creditori comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata;

❖ che visto l'art.70, comma 3, D. Lgs. 14/2019 disponga che nei venti giorni successivi alla comunicazione i creditori possano presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

❖ che, visto l'art.70, comma 4, D.Lgs.14/2019, disponga che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto

pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

31

❖ che l'adito Giudicante omologhi il progetto oggetto del presente ricorso così come confermato dalla relazione particolareggiata del Gestore/OCC che ne ha attestato la fattibilità e la convenienza.

Si depositano, unitamente alla presente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, i documenti indicati nel presente ricorso, come da depositando foliaro.

Con espressa riserva di modificare e/o integrare la produzione documentale.

Napoli, 03.06.2024

Firma

Sig. XXXXXXXXXXXX

Sig.ra XXXXXXXXXXXX

Avv. Monica Mandico anche in qualità di Advisor

Allega i documenti, come da foliaro:

- Procura,
- Proposta del piano di ristrutturazione,
- Relazione particolareggiata.

Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il contributo unificato pari ad € 98,00.

Avv. Monica Mandico

AVV. DANIELA RUSSO

Via Armando Diaz n. 8 – 80134 – Napoli
C.F. RSSDNL78A59F839Q
e-mail: daniela.russo@associatirusso.it
Tel: 081/410324- 0812510288

AVV. ELENA VIOLANO

C.so V. Emanuele n. 142 – 80127 Napoli
C.F. VLNLNE79R70F839K
e-mail: avvocatoviolano@gmail.com
Tel: 081/119966483 - 081/661929

TRIBUNALE DI NAPOLI

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI**

Gestori della Crisi

Avv. Daniela Russo – Avv. Elena Violano

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

redatta ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis L. 27.01.2012 n. 3 e ss

in merito al

**PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL
CONSUMATORE PROPOSTO
DAI SIGG.RI XXXXXXXX**

Advisor

Avv. Monica Mandico

INDICE

Premessa

- 1- Dati anagrafici dei consumatori
- 2- Attività compiuta dai professionisti incaricati
- 3- Presupposti di ammissibilità della procedura
- 4- Situazione debitoria degli istanti
 - 4.1. Massa passiva di XXXXXX
 - 4.2. Massa passiva di XXXXXX
- 5- Situazione patrimoniale reddituale
- 6- Diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni
- 7- Cause di indebitamento ed esposizione delle ragioni di incapacità ad adempiere alle obbligazioni assunte
- 8- Verifica del merito creditizio dei creditori
- 9- Inesistenza atti in frode ai creditori e solvibilità del debitore negli ultimi 5 anni
- 10- Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori
- 11- Sintesi del piano di ristrutturazione dei debiti
- 12- Giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal debitore
- 13- Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti e convenienza rispetto alle alternative liquidatorie

Premessa

Con provvedimento datato 15 luglio 2022 sono stati nominati dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Napoli, i sottoscritti Avv. Daniela Russo (C.F. RSSDNL78A59F839Q) con studio in Napoli alla via Armando Diaz n. 8 (p.e.c. danielarusso@avvocatinapoli.legalmail.it), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli e Avv. Elena Violano (C.F.VLNLNE79R70F839K) con studio in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n. 142 (p.e.c.elenaviolano@avvocatinapoli.legalmail.it), iscritta all'Ordine degli Avvocati di Napoli, quali professionisti incaricati di assolvere le funzioni di Gestore della Crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 L. 3 del 27 gennaio 2012 come modificata dal decreto lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, nell'ambito della procedura familiare ai sensi dell'art. 66 CCII, iscritta con il numero di protocollo 51 del 2022 su istanza dei sigg.ri XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX, con domicilio elettro presso lo studio dell'avv. Monica Mandico (CF: MND MNC 71H51 F839E) sito in Napoli alla via dell'Epomeo, 81. I professionisti incaricati accettavano l'incarico, dichiarando contestualmente di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per assumere l'incarico ed inoltre attestano (all.2 e 3):

- di essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'Elenco dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento dell'OCC presso il COA di Napoli, autorizzato alla gestione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. 24.9.2014 n. 202;
- che non sussistono, in relazione alla loro persona, condizioni di ineleggibilità o incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- di non versare in situazioni di conflitto di interesse;

-
- di non aver mai prestato la loro opera professionale a favore dei soggetti debitori e che non hanno alcun interesse connesso nell'impresa dei medesimi;
 - di non essere parenti o affini entro il quarto grado dei debitori;
 - di aver determinato il compenso dell'OCC secondo le tabelle di cui agli art. da 14 a 18 del D.M. 202/2014.

Ai fini della predisposizione della proposta dell'accordo nonché della relativa attestazione, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, i sottoscritti hanno indicato il proprio compenso prededucibile in € 7.475,00, oltre accessori, mediante preventivo sottoscritto per accettazione da entrambi i debitori (all.4).

I professionisti, in data 3.08.2022, provvedevano a comunicare agli Uffici fiscali, agli enti della riscossione nonché agli enti locali competenti a mezzo pec l'apertura della procedura nonochè la richiesta di precisazione del credito al fine di ottenere le rispettive dichiarazioni di quantità (all.5). In data 5.02.2024 è stato richiesto l'aggiornamento agli enti fiscali ed ai creditori (all.6).

In data 3.10.2023 l'avv. Monica Mandico, consulente degli odierni istanti, inviava agli scriventi una prima proposta di ristrutturazione dei debiti aggiornata successivamente alla data del 10.07.2024 in seguito al mutamento delle condizioni economiche e reddituali dei debitori, come verrà esposto in prosieguo.

La domanda di ristrutturazione è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 67 CCII. Risultano infatti consegnati:

- l'elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- le dichiarazioni dei redditi riferite agli ultimi tre anni nonché le ultime buste paga;

-
- l'elenco delle spese occorrenti necessarie al sostentamento del nucleo familiare;
 - certificati anagrafici;
 - l'inventario di tutti i beni dei debitori con le risultanze dei dati catastali;
 - l'elenco delle pendenze risultanti presso l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate della Riscossione.

Sulla scorta della documentazione raccolta nell'esercizio delle proprie funzioni ed in base alla documentazione fornita dai debitori, i professionisti incaricati, a norma dell'art. 68 CCII, comma 2 e 3, sono tenuti a redigere una relazione particolareggiata che tenga conto:

- delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori;
- dell'esposizione delle ragioni per le quali i debitori non sono in grado di assolvere alle obbligazioni assunte;
- della valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata ed attendibilità documentazione depositata a corredo della domanda;
- dell'indicazione se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio dei sovraindebitati, ai fini della concessione del finanziamento
- dell'indicazione presunta dei costi della procedura.

Gli scriventi professionisti, quindi, visto il piano e la documentazione allegata e raccolta nel corso della procedura,

DEPOSITANO

la presente relazione particolareggiata ex art. 68 comma 3 CCI contenente la valutazione circa la convenienza e l'attendibilità del piano.

1. Dati anagrafici dei debitori e composizione del nucleo familiare

I debitori sono i coniugi conviventi sigg.ri XXXXX, nato a XXX il XXXX, C.F. XXXX che attualmente è pensionato e XXXXXX, nata a XXX il XXXX, C.F. XXXXX, che - a far data dal mese di marzo 2024 - ricopre il ruolo di custode del Condominio sito in XXXXX.

Gli stessi risiedono in XXXXXXXX presso l'immobile concesso in comodato d'uso dal Condominio di XXXXXXXXXXXX.

Il nucleo familiare, come risulta dal certificato di stato di famiglia, è oggi costituito dai predetti coniugi e dal figlio XXXXXXXX, attualmente disoccupato.

2. L'attività compiuta dai professionisti incaricati

Dopo aver accettato l'incarico, i sottoscritti professionisti hanno inviato le comunicazioni di apertura della procedura ai creditori ed agli enti fiscali, chiedendo agli stessi l'inoltro delle precisazioni dei rispettivi crediti.

In data 20.09.2022 (all. 7) gli scriventi hanno svolto un primo incontro conoscitivo con i debitori. In quella sede è stata richiesta ulteriore documentazione.

Contemporaneamente, i professionisti incaricati hanno analizzato la documentazione inviata dai creditori.

Successivamente, i debitori hanno inviato una prima bozza di accordo di ristrutturazione dei debiti aggiornata sulla scorta delle indicazioni richieste dai sottoscritti gestori.

In data 16.01.2024 (all.8) gli odierni esponenti hanno avuto un ulteriore incontro con i debitori per analizzare la documentazione fiscale degli stessi.

È stato quindi eseguito l'accesso al cassetto fiscale di entrambi i debitori, verificata la loro rispettiva posizione debitoria con l'erario.

In data 30.01.2024 (all. 6) i professionisti nominati hanno richiesto aggiornamenti sulla posizione debitoria dei coniugi XXXXXXXX.

In data 10.07.2024 l'avv. Monica Mandico ha inviato agli odierni professionisti la bozza definitiva del piano di ristrutturazione sul quale i sottoscritti incaricati elaborano la presente relazione.

3. Presupposti di ammissibilità della procedura

Trattasi di una procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto il sovraindebitamento dei coniugi conviventi XXXXXXXX ha un'origine comune.

Gli scriventi professionisti hanno analizzato la documentazione relativa alla situazione dei debitori ed hanno appurato che gli stessi sono entrambi in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi per poter accedere al piano di ristrutturazione dei debiti. Essi, infatti versano in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile ragion per cui non sono in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Sono, inoltre, in possesso dei requisiti soggettivi in quanto:

- entrambi posseggono la qualifica di consumatori non avendo mai prestato attività imprenditoriale ed agiscono per scopi estranei all'esercizio dell'impresa;
- i debiti contratti sono di natura consumeristica;

- non hanno fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad una procedura di sovraindebitamento;
- non hanno mai richiesto l'esdebitazione;
- non hanno compiuto atti in frode ai creditori.

In conclusione, i coniugi XXXXXXXXX possono accedere alla procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

4. Situazione debitoria degli istanti

L'ammontare della situazione debitoria degli odierni istanti si compone principalmente di debiti di natura finanziaria (debiti fiscali e tributari verso l'Agenzia delle Entrate della Riscossione) contratti esclusivamente dal sig. XXXXXXXXX.

Rispetto a quest'ultima posizione debitoria, si precisa che il sig. XXXXXXXXX ha aderito alla *rottamazione-quater* inserita regolarmente nell'ambito della suddetta procedura di ristrutturazione dei debiti.

Nello specifico, la massa passiva unitaria è così composta:

DEBITORIA COMPLESSIVA	
A- PREDEDUZIONE	
O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI NAPOLI	7.475,00
ADVISOR AVV. MONICA MANDICO	3.317,25
TOTALE	10.792,25
B- PRIVILEGIATO	
ROTTAMAZIONE QUATER	2.733,11
COMUNE DI NAPOLI	1.652,33
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IRPEF	3.366,49
REGIONE CAMPANIA	74,66
TOTALE	7.826,59
C- CHIROGRAFO	
KRUK ITALCAPITAL Già FINDOMESTIC	8.305,07
RUBICON PLUSVALORE	12.894,40

DEUTSCHE BANK	22.841,78
KRUK ITALCAPITAL Già FINDOMESTIC	647,09
IFIS NPL Già COMPASS	12.230,22
IFIS NPL INVESTING Già COMPASS BANCA	4.768,60
PREFETTURA DI NAPOLI	3.624,07
TOTALE	65.311,23
TOTALE A+B+C	83.930,07

A- PREDEDUZIONE – SPESE PROCEDURA

Trattasi di crediti maturati in funzione della procedura che vengono qualificati come prededucibili.

Tali crediti vanno suddivisi in parti uguali tra i due debitori.

- *O.C.C. Ordine Avvocati Napoli – Gestori Avv.ti Daniela Russo/Elena Violano*

Il compenso spettante all'O.C.C., come da preventivo sottoscritto dai debitori, ammonta ad € 7.475,00 oltre oneri di legge.

Esso è stato determinato secondo il D.M. 2022/2014 raffrontando l'attivo quantificato nella misura di Euro 79.800,00 (dato dai redditi lavorativi di entrambi i coniugi parametrato per cinque anni) con il passivo quantificato nella misura di euro 73.137,82, applicando i parametri medi.

In conformità a quanto disposto dall'art. 16 comma 4 del D.M. 202/2014 è stata applicata una riduzione del compenso in misura del 15%.

L'importo previsto è adeguato al minimo previsto dalla normativa vigente.

Il suddetto compenso è stato concordato con i debitori, i quali in data 16.01.2024 hanno sottoscritto il preventivo sottoposto alla loro attenzione (all.2).

Il credito viene qualificato come prededucibile ai sensi dell'art. 6 lettera

a) C.C.I.

- *Advisor Avv. Monica Mandico*

Il compenso del legale che ha assistito i debitori è stato quantificato nella misura di € 3.317,25 comprensivo di spese ed oneri (pari al 75% di euro 4.423,00 accertato).

L'importo indicato è conforme ai parametri di legge ed è stato approvato dai debitori come da convenzione professionale sottoscritta dalle parti.

Il credito viene richiesto in privilegio trattandosi di compensi professionali ex art. 2751 bis n. 2 cod.civ. e riconosciuti in prededuzione come previsto dall' art. 6 lettera b) C.C.I.

4.1. Massa passiva XXXXXXXX

Negli schemi che seguono, vengono riportate nel dettaglio le debitorie maturate dai singoli istanti.

MASSA PASSIVA XXXXXXXX	
<i>PREDEDUZIONE</i>	
O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI NAPOLI	3.737,50
ADVISOR AVV. MONICA MANDICO	1.658,62
TOTALE	5.396,12
<i>PRIVILEGIATO</i>	
ROTTAMAZIONE QUATER	2.733,11
COMUNE DI NAPOLI	1.652,33
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IRPEF	3.366,49
REGIONE CAMPANIA	74,66
TOTALE	7.826,59
<i>CHIROGRAFO</i>	
KRUK ITALCAPITAL Già FINDOMESTIC	8.305,07
RUBICON PLUSVALORE	6.447,20
DEUTSCHE BANK	11.420,89
PREFETTURA DI NAPOLI	3.624,07
TOTALE	29.797,23

Agenzia delle Entrate Riscossione- privilegio e chirografo

I crediti di natura privilegiata afferiscono solo alla posizione debitoria del sig. XXXXXXXXXXXXXXXX.

Quest'ultimo ha aderito alla definizione agevolata ("Rottamazione-quater") relativa a tutti i carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Ad oggi l'importo dovuto complessivamente è di euro 2.733,11.

L'importo di cui alla rottamazione quater è stato inserito tra i crediti di natura privilegiata.

Di tale somma, il sig. XXXXXXXXXXX ha regolarmente versato le rate a scadere previste nel piano di ammortamento e la restante somma verrà versata in 17 rate mensili di euro 160,79 ciascuna, con cadenza trimestrale.

Per quanto concerne i carichi successivi al 2022 (non inseriti nella rottamazione quater), risulta una debitoria di euro 8.717,55 di cui € 5.018,82 in via privilegiata (irpef, tassa automobilistica, spese di giustizia, come da prospetto indicato nel piano) ed € 3.624,07 in chirografo (contravvenzioni al CDS come da prospetto indicato nel piano alla pag. da 10 a 12) (all.9).

Kruk Italcapital già Findomestic- credito di natura chirografaria

Trattasi di debito maturato in ragione di una carta di credito (rapporto n. 10019200063142) rilasciata da Findomestic Banca, mandante di Italcapital.

In seguito alla richiesta di precisazione del credito, la società mandataria ha comunicato il credito maturato da Findomestic pari ad € 8.305,07 (all.10) in virtù di ordinanza di assegnazione delle somme resa in data 24.06.2022 dal Tribunale di Napoli RGE 8792/2021.

Rubicon SPV Plusvalore credito di natura chirografaria

La società finanziaria richiede il pagamento del proprio credito in ragione di ordinanza di assegnazione delle somme, emessa dal Tribunale di Napoli in data 8.10.2021 (RGE 1549/2019) di € 17.965,16 di cui € 15.838,30 oltre spese esecutive di € 2.126,86 (all.11). Il

creditore ha già riscosso la somma di € 5.070,76 dall'ammontare del TFR, per cui il residuo da versare al creditore è pari ad € 12.894,40 ripartito tra i due coniugi al 50% (per € 6.447,20 ciascuno).

Il debito deriva da un contratto di finanziamento (n. 182479) stipulato da entrambi i coniugi in data 2.07.2009 con la società Plusvalore SPA.

Link Finanziaria Srl Deutsche Bank S.P.A. credito di natura chirografaria

Per far fronte alle spese necessarie ai propri problemi di salute diagnosticati nel 2010 (carcinoma del retto, a causa del quale veniva sottoposto prima ad un intervento chirurgico e poi a cicli di chemio e di radio-terapia nonché a successive cure e necessarie riabilitazioni) e per sostenere i costi per l'istruzione della figlia XXXXX (ricevute contabili CEPU 2011 e 2012) il sig. XXXXXXXXX sottoscriveva un finanziamento personale con Prestitempo Deutsche Bank S.p.A. per € 32.733,75 da restituire in 120 rate mensili da € 275,00, sottoscritto a garanzia anche dalla sig.ra XXXXXXXXXX.

La LINK FINANZIARIA srl, per conto della Deutsche Bank, chiedeva ed otteneva, dal Tribunale di Napoli il D.I. n° 1859/2021 per l'importo complessivo di € 22.156,28 oltre interessi e spese di procedura (all.16). In data 25.08.2023 Link Finanziaria srl notificava al sig. XXXXXXXXXXXXX atto di pignoramento presso terzi fissando l'udienza del 14.12.2023.

Gli scriventi professionisti hanno accertato che la Prestitempo, all'epoca della concessione, non ha opportunamente verificato il merito creditizio, in quanto la rata appare non adeguata ai redditi dichiarati ed alla disponibilità dei debitori i quali erano già gravati da precedenti debiti finanziari (all.12).

Stesso discorso dicasi per la società Compass che nell'anno 2012 erogò un prestito finanziario alla sig.ra XXXXXXXXX (all.17).

4.2. Massa passiva XXXXXXXXXXXXXXXX

MASSA PASSIVA XXXXXXXXXXXXXXXX
PREDEDUZIONE

O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI NAPOLI	3.737,50
ADVISOR AVV. MONICA MANDICO	1.658,62
TOTALE	5.396,12
CHIROGRAFO	
RUBICON PLUSVALORE	6.447,20
DEUTSCHE BANK	11.420,89
KRUK ITALCAPITAL Già FINDOMESTIC	647,09
IFIS NPL Già COMPASS	12.230,22
IFIS NPL INVESTING Già COMPASS BANCA	4.768,60
TOTALE	35.514,00

Italcapital srl credito di natura chirografaria

In data 11.08.2022 (all.13) la Italcapital s.r.l. quale mandataria di Kruk Italia s.r.l. inviava alle scriventi comunicazione di precisazione del credito relativamente alla posizione di XXXXXXXXXXXXX.

L' importo dovuto dalla sig.ra XXXXXXXXXXX è di € 647,09 per insoluto maturato sulla carta di credito.

Ifis NPL Investing SPA

In data 13.09.2022 (all.14) la Banca Ifis inviava precisazione del credito riguardo la posizione debitoria della sig.ra XXXXXXXXXXX costituita nel modo seguente:

- contratto n. 10619693, ceduto in data 21/11/2018 dalla COMPASS BANCA S.P.A. in virtù del contratto di finanziamento n. 10619693 la cui debitoria ammonta ad € 12.230,22.
- contratto n. 10982157, ceduto in data 21/11/2018 dalla COMPASS BANCA S.P.A., in virtù del contratto di finanziamento n. 10982157 la cui debitoria ammonta ad € 4.768,60.

5- Situazione patrimoniale reddituale

A fronte della suddetta esposizione debitoria, i ricorrenti deducono di non essere titolari di beni immobili né di beni mobili registrati.

Sul punto, i professionisti hanno verificato la veridicità di tale affermazione: essi godono esclusivamente del reddito da lavoro dipendente della sig.ra XXXXXXXX nonché del reddito pensionistico del sig. XXXXXXXXXXXX.

Dagli estratti di conto corrente depositati dai debitori nonché dall'attestazione ISEE anno 2024 non risultano giacenze medie rilevanti.

I flussi reddituali dei coniugi sono rappresentati dalla fonte di reddito costituita dallo stipendio mensile della sig.ra XXXXXXXX di euro 1.287,00 nonché dalla pensione del sig. XXXXXXXXXXXX pari ad euro 1.180,00 per un reddito mensile complessivo di euro 2.467,00.

Il trattamento di fine rapporto maturato dal sig. XXXXXXXXXXXX è di euro 20.282,43, al netto della trattenuta operata dalla società Rubicon.

Le spese necessarie per il sostentamento della famiglia ammontano complessivamente ad euro 700,00 come da autocertificazione allegata al piano, spese che, anche sulla base della documentazione fornita dal ricorrente, appaiono congrue.

Esse vengono di seguito elencate:

Dettaglio spese	Media mensile XXXXXXX	Media mensile XXXXXX
Spese alimentari	100,00	150,00
Abbigliamento, calzature e spese per la cura personale	50,00	100,00
Utenze	70,00	75,00
Tassa rifiuti	25,00	
Telefoni cellulari	10,00	20,00
Servizi sanitari	40,00	15,00
articoli e servizi per la cura della casa	15,00	30,00
TOTALE SINGOLO	310,00	390,00
TOTALE FAMILIARE	700,00	

Il nucleo familiare è composto da tre persone. Il figlio maggiorenne non è autosufficiente ed è inoccupato.

Le spese per il mantenimento della famiglia ammontano ad € 700,00 ed appaiono congrue in quanto in misura di poco superiore al valore dell'assegno sociale relativo all'anno 2024 (€ 534,41).

Le spese correnti indicate sono da considerarsi coerenti in base al reddito ed alla condizione familiare.

Tenuto conto del reddito familiare parametrato alle spese familiari dei debitori, l'importo mensile che i debitori intendono mettere a disposizione della proposta è di € 520,00 che moltiplicato per n. 74 mensilità complessive, pari alla durata prevista del piano (6 anni e due mesi), consentirà di avere un attivo disponibile complessivo, pari ad € 38.212,19, così come indicato nella proposta alla pagina 21.

6. Diligenza impiegata dai debitori nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Non risultano sussistere palesi responsabilità del debitore nella valutazione della capacità di rimborso, tali da sfociare in ipotesi di colpa grave.

Nella odierna vicenda appare evidente che i debitori non hanno contratto obbligazioni in maniera negligente. I debiti contratti con le società finanziarie sono stati compiuti quando il sig. XXXXXXXX aveva una capacità reddituale in grado di poter adempiere le proprie obbligazioni.

Il motivo del sovraindebitamento è stato determinato dalle vicissitudini familiari manifestatesi negli anni dal 2009 al 2013.

In primo luogo, la malattia del sig. XXXXXXXX (di cui si approfondirà al paragrafo seguente) ed in secondo luogo le necessità economiche dei figli.

Negli anni 2012/2013 la figlia XXXXXXXX decide di convolare a nozze chiedendo il sostegno economico ai genitori.

La situazione economica finanziaria della famiglia XXXXXXXXXXXX si è ulteriormente aggravata quando il figlio XXXXXXXXXXXX scopriva che sarebbe diventato padre.

Contemporaneamente XXXXXXXXXXXX veniva licenziato.

In tale contesto i coniugi XXXXXXXXXXXX sono stati costretti a destinare i loro risparmi mensili alle esigenze dei figli.

In questa sede è opportuno affermare come la errata valutazione del merito creditizio da parte dei finanziatori vale ad affermare la sussistenza del requisito della meritevolezza in capo al debitore.

La disposizione dell'articolo 12 bis della l. 03/2012 va letta in modo coordinato con l'articolo 124 bis comma 1 del Tub, dove è previsto che *“prima della conclusione del contratto di credito il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate se del caso fornite dal consumatore stesso e ove necessario ottenute consultando una banca dati pertinente”*. E' previsto quindi uno specifico obbligo del finanziatore, che ha il dovere di acquisire dal cliente, e tramite la consultazione di banche dati pertinenti, tutte le informazioni relative alla situazione finanziaria del richiedente il mutuo e/o finanziamento.

Lo scopo della norma è quello di tutelare il mercato creditizio ma anche il richiedente il finanziamento, prevedendo una consulenza finanziaria diretta a consentire al cliente di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto. Se ciò non avviene, come sembra non essere adeguatamente avvenuto nella fattispecie in esame, tale circostanza vale ad escludere le responsabilità del debitore e ad affermarne la sua meritevolezza.

7- Cause di indebitamento ed esposizione delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e quella acquisita dagli scriventi, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di interrogatorio tenutosi in data 16.01.2024 hanno permesso di circoscrivere le cause e le circostanze dell'indebitamento dei sigg.ri XXXXXXXXXXXX (pensionato) e XXXXXXXXXXXX (a partire dal mese di marzo del 2024, portiere dello stabile sito in Napoli alla via XXXXXXXXXXXX, con alloggio).

Al riguardo si rappresenta che il sig. XXXXXXXXXX fino al mese di marzo è stato unico percettore di reddito nell'ambito del nucleo familiare (come si evince dall'estratto contributivo allegato al piano), mentre la sig.ra XXXXXXXXXXXX, fino al medesimo mese di marzo 2024, era casalinga svolgendo saltuariamente attività lavorativa presso il medesimo condominio (dal quale è stata assunta solo a far data dal mese di marzo 2024) al fine di sostituire il marito quando lo stesso era assente per motivi di salute.

I sintomi del sovraindebitamento sono iniziati nel 2010 quando i debitori sono stati dapprima travolti da gravi problemi di salute, laddove, a causa di un carcinoma del retto, il sig. XXXXXXXXXXXX veniva sottoposto a intervento chirurgico con successiva chemio e radio terapia. Allo stato lo stesso debitore è sottoposto a controlli annuali per tale patologia, oltre ad essere affetto da neurite ottica bilaterale con marcato deficit visivo, esiti di splenectomia ed esiti di colecistectomia.

Nel corso dell'interrogatorio è emerso altresì che, nel lasso di tempo tra il 2009 al 2012, i debitori hanno dovuto ricorrere a n. 3 finanziamenti per sostenere i loro figli XXXXXXXX e XXXXXXXX, oltre alle spese di ristrutturazione della casa nel luglio 2009 (Plusvalore); nell'agosto 2010 con Deutsche Bank SpA, per sostenere le spese di istruzione superiore della figlia XXXXXXXXXXXX e, infine, nel febbraio 2012, con la Compass per estinguere i precedenti finanziamenti. I piani di ammortamento sono stati puntualmente onorati fino al 2013 allorquando il figlio XXXXXX, che nelle more aveva avuto una figlia, subiva la risoluzione del rapporto di lavoro (iniziato nel 2011 con la società XXXXXXXX s.r.l.) per effetto della cessazione dell'attività che colpiva il datore di lavoro. Così i debitori istanti, mossi dal senso del dovere, per aiutare il figlio in sopravvenuta difficoltà (ed il nucleo familiare dello stesso, appena costituito), non riuscivano ad ottemperare alle rate dei finanziamenti.

E' chiaro che, dapprima le condizioni di salute del XXXXXXXX, unico percettore stabile di reddito familiare, e, successivamente, le vicissitudini lavorative dei figli sopra menzionate hanno determinato la condizione di incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte da parte dei debitori.

8- Verifica del merito creditizio dei creditori

In relazione al comportamento avuto dai creditori nella valutazione del merito creditizio del debitore al momento della stipula del contratto, si evidenzia che è stata effettuata la verifica per ogni singola posizione debitoria e valutato: a) l'ammontare dell'importo del finanziamento richiesto e la rata mensile prevista dal piano rateale di ammortamento; b) la sussistenza di precedenti, ulteriori, finanziamenti ottenuti dai debitori; c) il numero dei componenti il nucleo familiare; d) il reddito netto dei componenti il nucleo familiare, come risultante dalle dichiarazioni dei redditi dell'epoca in cui è stato accesa la posizione debitoria; e) la scala di equivalenza ISEE.

A tal proposito, l'art. 12 comma 3 ter dispone che *“il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, nè far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore”*. In relazione al comportamento avuto dai creditori nella valutazione del merito creditizio del debitore al momento della stipula dei vari contratti, si evidenzia che gli stessi non hanno correttamente valutato il merito creditizio. Vedi schede allegate.

9- Inesistenza atti in frode ai creditori e solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni

Dall'analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l'**inesistenza di atti in frode ai creditori** laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori. Ciò consente di poter evidenziare che non si è colposamente determinato il sovraindebitamento per mezzo di un ricorso al creditonon proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Dall'esame della documentazione allegata alla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, e dalle informazioni riferite direttamente dagli istanti, deriva che i medesimi sigg.ri XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXX non hanno posto in essere atti in frode ai creditori e non hanno assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempierle; purtroppo, gli eventi riguardanti la salute del XXXXX e quelli che hanno coinvolto la vita economica e familiare dei figli hanno determinato, da un lato, il ricorso ai finanziamenti e, dall'altro, la crescita delle spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare che non hanno permesso ai debitori di far fronte alle obbligazioni assunte in precedenza.

10- Eventuale esistenza di atti di disposizione ed atti del debitore impugnati dai creditori

In base alla documentazione fornita dai sigg.ri XXXXXX e XXXXXX, non risulta l'esistenza di atti dei debitori impugnati dai creditori.

11- Sintesi del Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore

I sigg.ri XXXXXXXXXXXX-XXXXXXXXX, in ottemperanza all'art. 67 CCII, hanno proposto un piano di ristrutturazione dei debiti quale modalità di composizione del proprio sovraindebitamento al fine di assicurare la soddisfazione del ceto creditorio.

In sintesi la proposta consiste nel pagamento, entro 6 anni, di tutti i creditori privilegiati e chirografari, con diverse percentuali di soddisfo, tenuto conto delle cause legittime di prelazione.

Nel dettaglio il Piano proposto prevede:

- Il pagamento integrale (100%) dei crediti in prededuzione, quale il compenso dell'Organismo di Composizione della Crisi e degli eventuali ausiliari e più in generale delle spese di procedura, ad eccezione dell'advisor che verrà soddisfatto nella misura del 75%;
- Il pagamento integrale (100%) dei creditori privilegiati, tra i quali rientra l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che verrà soddisfatta mediante l'adempimento delle rate della rottamazione *quater* cui i debitori hanno aderito;
- Il pagamento parziale, a saldo e stralcio, nella misura del 30% dei crediti chirografari, verso la Prefettura di Napoli, gli enti locali (per contravvenzioni al Cds) e società finanziarie rispettando le scadenze mensili previste nell'allegato prospetto finale.

PROPOSTA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI			
A- PREDEDUZIONE		Soddisfazione credito	
O.C.C. ORDINE DEGLI AVVOCATI NAPOLI	7.475,00	100%	
ADVISOR AVV. MONICA MANDICO	3.317,25	75%	
TOTALE	10.792,25		10792,25
B- PRIVILEGIATO			
ROTTAMAZIONE QUATER	2.733,11	100%	
COMUNE DI NAPOLI	1.652,33	100%	
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA IRPEF	3.366,49	100%	
REGIONE CAMPANIA	74,66	100%	
TOTALE	7.826,59		7826,59
C- CHIROGRAFO			
KRUK ITALCAPITAL Già FINDOMESTIC	8.305,07	30%	2.491,52

RUBICON PLUSVALORE	12.894,40	30%	3.868,32
DEUTSCHE BANK	22.841,78	30%	6.852,53
KRUK ITALCAPITAL Già FINDOMESTIC	647,09	30%	194,12
IFIS NPL Già COMPASS	12.230,22	30%	3.669,06
IFIS NPL INVESTING Già COMPASS BANCA	4.768,60	30%	1.430,58
PREFETTURA DI NAPOLI	3.624,07	30%	1.087,22
TOTALE	65.311,23		19.593,35
TOTALE A+B+C	83.930,07		38.212,19

La proposta dei debitori contempla la messa a disposizione dei propri redditi in favore dei creditori, tenuto conto delle spese occorrenti per il sostentamento del nucleo familiare, come detto pari ad Euro 700,00, nella misura di mensile di € 520,00, in ordine alla cui congruità i Gestori si rimettono anche alla valutazione Giudice circa la possibilità di prevedere e richiedere un'integrazione, da corrispondersi mediante il piano suddetto che prevede il versamento di circa n. 68 rate mensili (5 anni e circa 8 mesi e mezzo), di cui le prime 32 rate volte alla soddisfazione dei crediti in prededuzione ed in privilegio, mentre dalla 32 esima alla 36 esima per il pagamento dei crediti chirografati.

I sigg.ri XXXXXXXXXX e XXXXXXXXX a garanzia del Piano di ristrutturazione proposto e del regolare e puntuale pagamento delle rate ivi previste, il sig. XXXXXXXXXX offre a garanzia l'importo di Euro 4.056,48, pari al 30% del Trattamento di Fine Rapporto maturato e riscosso.

Come si evince dalla proposta di Piano del Consumatore formulata dal debitore sovraindebitato, il debito complessivo è pari ad € 83.930,07, di cui € 18.618,84 in privilegio tra spese della procedura e credito in privilegio (€ 7.826,59) soddisfatti al 100% ed € 65.311,23 in chirografo, falcidiato al 70% ad € 19.593,36.

In tale importo sono stati inclusi anche gli interessi dovuti ai creditori chirografari nella misura massima dell'1,18%.

I creditori verranno pagati come da schema che segue:

CREDITORE	DEBITO	NUMERO RATE
-----------	--------	-------------

OCC	€ 7.475,00	14,3 RATE 2 rate da 520 e una da 240 per il 1° anno 4 rate da € 520 e una da 320,00 per il 2° anno 3 rate da € 520,00 e una rata da € 310 per il 5° anno 3 rate da € 520,00 e una rata da € 365 per il 6° anno
Advisor	€ 3.317,25	6,3 RATE 6 rate da € 520,00 e una da 197,25 per il 1° anno
Privilegiato ROTTAMAZIONE- QUATER	€ 2.733,11	RATE trimestrali di circa € 160,79
Privilegiato cartella n. 07120220033360959000 notificata il 24.01.2023 TARI	€ 1.229,11	2,3 RATE 2 rate da € 520,00 e una da € 260 per il 2° anno
Privilegiato cartella n. 0712020150143078446000 notificata il 02.03.2016 - IRPEF	€ 423,22	1 RATA di € 423.22 per il 2° anno
Amministrazione finanziaria	€ 3.366,49	6,4 RATE 1 rata da € 520,00 per il 1° anno 2 rate da € 520,00 e una da 105,00 per il 2° anno 3 rate da € 520,00 e una da € 145,00 per il 3° anno
Regione Campania	€ 74,66	1 RATA 1 rata da € 74,66 per il 1° anno
Prefettura di Napoli	€ 1.100,00	2,1 RATE 1 rata da € 362,00 per il 3° anno 1 rata da € 520 e una rata da 218,00 per il 4° anno
Italcapital- FINDOMESTIC	€ 2.430,00	4,7 RATE 1 rata da € 400,00 per il 3°anno 3 rate da € 520,00 per il 4°anno 1 rata da € 470,00 per il 5° anno
Plusvalore	€ 3870,00	6,2 RATE 3 rate da € 520,00 per il 3°anno 3 rate da € 520,00 e una da € 111,00 per il 4°anno
DEUTSCHE BANK - Link Finanziaria	€ 6.862,53	13,1 RATE 3 rate da € 520,00 per il 3°anno 3 rate da € 520,00 e una da € 10,00 per il 4°anno 7 rate da € 520,00 e una da € 92 per il 5° anno
IFIS ex Compass. n. 10619693	3.669,00	8 RATE 7 Rate da 520,00 + 1 rata da € 29,00
IFIS ex Compass n. 10982157	1.431,00	4 RATE 2 rate da € 520,00+1 rata da € 200,00+1rata da € 191,00
Kruk	194,12	4 RATE 2 rata da € 25,00+1rata da € 27,00+1 rata da € 117,12

12- Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal Debitore a corredo della proposta

Gli scriventi ritengono che la documentazione prodotta a sostegno del piano predisposto dalla ricorrente, oltre quella espressamente richiesta ed integrata, possa ritenersi completa ai fini che qui interessano. Dalla verifica e dai riscontri con i dati acquisiti presso le banche dati e gli uffici pubblici non ritiene di avanzare dubbi circa l'attendibilità della suddetta documentazione.

13- Giudizio finale in merito alla fattibilità del piano

Sulla base di quanto innanzi illustrato e considerato il debito complessivo individuato nel Piano del consumatore, si è giunti a ritenere sostenibile e fattibile la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento di una rata mensile che permette di giungere ad un rapporto rata/reddito sostenibile.

Con l'omologazione del Piano, i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto sopra riportato e rappresentato, i sottoscritti avv.ti Daniela Russo ed Elena Violano, iscritti all'Ordine degli avvocati di Napoli,

ESAMINATI

- i documenti messi a disposizione dai debitori XXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXX e quelli ulteriori acquisiti dallo scrivente comeallegati alla presente relazione;
- la situazione reddituale e patrimoniale del debitore;
- lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- il Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore ex art. 66 e ss. CCII

ATTESTANO

la veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano.

Si allegano i documenti indicati nella relazione.

Con osservanza

Napoli, 24 luglio 2024

Avv. Daniela Russo

Avv. Elena Violano



Advisor: MANDICO-SORBILLO
Gestore : VIOLANO+I

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZIONE SETTIMA CIVILE

Il Giudice dr. Livia De Gennaro

a scioglimento della riserva assunta nella procedura nr 452-1/2024 di accordo di ristrutturazione avente ad oggetto la proposta formulata da xxxx e xxxxx

vista la relazione particolareggiata depositata dal professionista nominato e la proposta del piano del consumatore depositata dalla parte istante;

constatata la soddisfazione dei requisiti di legge e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori;

letti gli atti e la documentazione allegata, emette la seguente

SENTENZA

I coniugi, xxxx e xxxxx sono debitori civili in condizione di sovraindebitamento ex art.2, comma 1, lett. c) D.Lgs.14/2019 trasfuso nel nuovo CCII e come da successive modifiche .

Gli istanti, essendo membri della stessa famiglia, hanno la possibilità, come stabilito dall'art. 66 CCII 1 comma, di presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento in quanto sono coniugi, hanno la medesima residenza a Napoli, in xxxxx, il sovraindebitamento ha un'origine comune e la massa attiva è rappresentata dalle fonti di reddito prodotte da entrambi.

La debitoria a carico dei coniugi è pari ad euro 83.930,07 di cui euro 10.792,25 come costi della procedura da porsi a carico di entrambi (compenso Occ di euro xxxx e compenso del legale di euro xxxx).

Il credito prededucibile e privilegiato ammonta ad euro 18.618,84 che verrebbe soddisfatto al 100% mentre il credito chirografario pari ad euro 65,311,23 verrebbe soddisfatto al 30% e, dunque, l'importo soddisfatto nel piano sarebbe pari ad euro 38.212,19.

I coniugi mettono a disposizione della massa creditoria la somma mensile di €520,00 da corrisondersi mediante il piano di pagamenti che prevede il versamento di circa n. 74 rate mensili (6 anni e 2 mesi), da distribuire ai creditori concorsuali secondo le regole della par condicio creditorum, oltre il compenso dell'O.C.C. da liquidare, in caso di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

xxxxx è pensionato, ed ha prestato attività di lavoro dipendente, quale custode, presso il Condominio sito in xxxxxx, e i debiti sono stati contratti quale persona fisica per scopi estranei all'attività lavorativa mentre a xxxxxx è stata casalinga, dal 1998 ha svolto saltuariamente, l'attività di custode in sostituzione del marito presso il Condominio in xxxxx. Attualmente, è stata assunta dal proprio Condominio con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed i debiti per i quali la stessa risulta meramente garante, sono stati contratti quale persona fisica per scopi estranei all'attività lavorativa.

Dall'istruttoria documentale è risultato che gli stessi non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti alla domanda, né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ex art. 69 n.1 CCII; risulta altresì che non hanno commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori, che non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ex art. 69 n.1. CCII.

E' emerso inoltre : - che la situazione reddituale dei ricorrenti ha subito di recente, una modifica, in quanto fino al mese di Marzo 2024, xxxxx lavorava e la xxxxxera casalinga laddove a decorrere dal 01.03.2024 xxxxx è in pensione e la xxxx è stata assunta dal Condominio presso il quale il marito lavorava ; - che a xxxxxè stato revocato l' assegno di invalidità civile di cui era percettore dal 2015, per il carcinoma diagnosticatogli e che l'INPS gli ha revocato nel 2024 essendo stato ritenuto guarito; - che xxxxx percepisce una pensione netta di € 1.180,00 e la moglie uno stipendio di € 1.287,00, non sussistendo ulteriori fonti di reddito oltre quelle appena menzionate.

Orbene, tenuto conto di quanto esposto nel piano e nella relazione particolareggiata, nonché delle integrazioni eseguite e depositate, devono ritenersi sussistenti i requisiti della omologazione con le precisazioni che seguono

Con riferimento al requisito della meritevolezza, non può non tenersi conto delle modifiche apportate sul punto dal Codice della crisi in base alle quali tale presupposto dovrà parametrarsi a diversi criteri.

Invero, l'art. 4 quater chiarisce che la meritevolezza va inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Infatti, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode". Vi è dunque il passaggio dall'assenza di colpa (rectius presenza della meritevolezza), richiesta per l'omologa del piano prima della riforma, all'assenza di colpa grave, malafede, frode, che sarà ora richiesta per l'omologa.

Il giudice, più nel dettaglio, non dovrà valutare, come prima della riforma, se il debitore abbia, effettivamente, causato il sovraindebitamento con colpa ma al contrario, potrà negare l'omologa del piano solo quando l'indebitamento sia derivato da colpa grave del debitore, dalla sua malafede, o da un suo comportamento fraudolento.

Considerato che gli elementi psicologici richiamati (colpa grave, malafede, dolo) a differenza della più lieve colpa sono di difficile inquadramento e ancor di più di difficile dimostrazione, è comprensibile come, il legislatore abbia inteso ampliare la platea di beneficiari della procedura.

Non basterà più che il debitore abbia causato, colpevolmente, il suo sovraindebitamento ma sarà necessario che lo stesso lo abbia fatto in maniera assai negligente (essendo richiesta la colpa grave ai fini del rigetto dell'omologa del piano del consumatore) in malafede o al fine di frodare i creditori.

Sulla base della documentazione depositata e delle informazioni rese dal ricorrente, o acquisite dai Gestori della Crisi, può ritenersi che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano del Consumatore predisposto dalla ricorrente, sia ragionevolmente attuabile essendo rispettosa della ratio della normativa sul sovraindebitamento.

Alla luce della nuova normativa può, dunque, affermarsi che la meritevolezza non dipende dal verificarsi di un evento non prevedibile (futuro e incerto) che abbia aggravato la situazione debitoria: il sovraindebitato non può essere infatti considerato (e non poteva esserlo neanche sotto la disciplina previgente) meritevole solo quando il debito esplode in conseguenza del verificarsi di eventi non prevedibili, scioccanti ed estrinseci (cd shock esogeno).

La volontà del Legislatore della riforma (sia con il Codice della Crisi, sia con le successive modifiche/integrazioni apportate dai correttivi al Codice) è, invero, nel senso di eliminare definitivamente dallo strumentario giuridico i due parametri che più di tutti avevano creato enormi problemi per l'accesso alle procedure *de quibus*, vale a dire il primo ed il terzo del triplice test di meritevolezza, cioè la consapevolezza di contrarre un debito di difficile estinzione e la sproporzione tra il patrimonio ed il debito, che al contrario più spesso integra il mero requisito oggettivo di accesso.

Il Legislatore ha voluto concentrare l'attenzione dell'interprete sull'unico parametro valido, quello oggettivo, cioè l'aver colposamente determinato il sovraindebitamento, migliorandone peraltro l'impianto e specificandolo come segue: "ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode" (art. 7, co. 2, ora art. 69, co. 1, CCII).

La voluntas legis è stata quindi quella di eliminare gli incerti parametri soggettivi, e di valorizzare come unico parametro quello oggettivo sicchè l'indagine dell'interprete

deve essere circoscritta al parametro della causazione oggettiva del sovraindebitamento, e mediante comportamenti specifici, senza che si debba necessariamente accertare un evento futuro e imprevedibile come unico fatto giustificante il sovraindebitamento, cosa che già doveva escludersi in base alla legge come era scritta prima della riforma. Bisogna, in realtà, distinguere la situazione di sovraindebitamento in cui oggettivamente il debitore viene a trovarsi, che integra il requisito oggettivo per poter accedere alla procedura, dalla condotta che l'ha causata, che deve essere stata caratterizzata, per impedire l'accesso alla procedura stessa, da colpa grave, malafede o frode.

Questo è invero l'intento del Legislatore, di favorire l'accesso alle procedure di sovraindebitamento e, con esso, di favorire l'esdebitazione dando a tutti i debitori insolventi una seconda possibilità, per agevolarne il recupero al circuito produttivo , quindi al PIL nazionale con conseguente beneficio per la collettività .

Il favore per l'esdebitazione impone quindi una lettura molto ampia della legge, tale per cui non si possa impedire al debitore di accedervi solo perché si è indebitato in modo sproporzionato, perché questa sproporzione è l'essenza stessa del sovraindebitamento ed è proprio il presupposto per potervi accedere.

Come emerge in atti, deve ritenersi che il debitore non ha sicuramente determinato la situazione di sovraindebitamento con mala fede, colpa grave o frode

Nella fattispecie, l'istruttoria documentale consente di ritenere che non risultano elevati protesti a carico della ricorrente negli ultimi cinque anni e che i debiti assunti dalla stessa consistono prevalentemente in finanziamenti resisi indispensabili per fronteggiare i bisogni quotidiani della famiglia.

Può affermarsi che la ricorrente non ha né dolosamente né colposamente causato il proprio indebitamento

Quanto al requisito della convenienza valga quanto segue.

L'istruttoria documentale consente, invero, di ritenere che la proposta di piano appare l'unica strada percorribile per una concreta soddisfazione del ceto creditorio: sia xxxxxx che la moglie non sono intestatari di diritti reali né proprietari di beni immobili e di beni mobili e l'unica fonte di sostentamento dei debitori è rappresentata dallo stipendio della xxxx e dalla pensione dello xxxx, nella quota pignorabile. Ebbene, considerato che il coniuge può mettere a disposizione il quinto di € 180,00, pari ad € 36,00 mensili e tenuto conto dello stipendio della sig.ra de Carmine di € 1.287,00 e detratte le spese per il sostentamento familiare per € 700,00, oltre € 103,00 per spese impreviste e/o straordinarie, residua l'importo € 520,00.

Risulta dunque che, in ipotesi di procedura concorsuale ex art.279 CCII, l'importo volto a soddisfare la massa creditoria, per la durata di 3 anni, è pari ad € 18.720,00 (520,00x36). Il totale dell'attivo ricavabile con la procedura di liquidazione controllata sarebbe pari a € 18.720,00, somma che consentirebbe di soddisfare i crediti in prededuzione e il credito privilegiato, oltre alla circostanza che andrà pagato il compenso del nominando liquidatore. **Sotto il profilo della fattibilità giuridica ed economica la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è quindi rispettosa del dato normativo nella misura in cui mette a disposizione per i creditori muniti di privilegio, una percentuale di soddisfazione superiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.**

In definitiva, pertanto, può affermarsi che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore formulata dai ricorrenti è maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria viste le percentuali di soddisfazioni

Con riferimento al compenso dell'OCC valga quanto segue.

Come è noto l'art 71 ccii ha previsto al secondo comma che "...terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice il rendiconto. Il Giudice, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto con il debitore, e ne autorizza il pagamento...".

Questo Giudice ritiene che la richiamata disposizione non impedisce la previsione di una corresponsione di un acconto a favore dell'OCC al momento della omologazione del piano atteso che la predetta possibilità trova la sua fonte normativa nell'art 15 comma 2 d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che espressamente ammette gli acconti sul compenso finale all'OCC.

Infatti, la normativa di riferimento in tema di determinazione dei compensi relativi alle attività di gestione della crisi da sovraindebitamento è il d.m. 24 settembre 2014 nr 202 che ha regolamentato e disciplinato gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento.

Il Correttivo ter al Codice della crisi ha chiarito invero che è proprio a quest'ultimo impianto normativo che occorre fare riferimento per la determinazione del compenso e dunque degli acconti.

Tale disposizione viene, invero, sovente replicata nei regolamenti interni di autodisciplina degli organismi, stabilendo (forfettariamente o in percentuale) gli importi che il debitore deve corrispondere, quali acconti sul compenso finale.

In applicazione della normativa di riferimento richiamata (art 14 d.m. 202/2014) può affermarsi che i compensi all'OCC vadano determinati: - in applicazione dei parametri

dettati dagli artt 14 e ss del d.m. 202/14; - mediante un accordo con il debitore attraverso un contratto d'opera intellettuale ai sensi degli artt 2230 e ss c.c.

Valga rilevare, in ordine a quest'ultimo punto come la giurisprudenza di legittimità abbia confermato l'orientamento in base al quale "in tema di compensi spettanti ai prestatori d'opera intellettuale, l'art 2333 c.c. pone una gerarchia di carattere preferenziale, indicando in primo luogo l'accordo delle parti ed in via soltanto subordinata le tariffe professionali ovvero gli usi: le pattuizioni tra le parti risultano dunque preminenti su ogni altro criterio di liquidazione ed il compenso va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera soltanto in mancanza di convenzione (cfr Cass , Sez II 23.5.00 nr 6732; Cass Sez VI 29.12.2011 nr 29837).

Dalla disamina di quanto statuito dall'art 14 co 1, primo periodo del d.m. nr 202/2014, l'accordo tra le parti può prevedere la "negoziiazione del compenso": in mancanza di accordo, le modalità da seguire saranno quelle indicate dal d.m. 202/2014.

L'art 15 comma 2 d.m. 202/14 prevede inoltre l'ammissibilità di acconti sul compenso finale.

Deve ritenersi che la pattuizione del compenso assume rilevanza ai fini della corretta identificazione dei costi della procedura considerato che : 1) ai sensi dell'art 10, commi 3 e 4, del d.m. 202/2014 al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico; - la misura del compenso è previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi; - l'organismo è obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

b) l'indicazione presunta dei costi della procedura deve essere individuata nella Relazione dell'OCC ai sensi dell'art 68 co 2 lett d) CCII e nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art 76 co 2 lett e) CCII.

Gli artt 71 ed 81 del CCII , al quarto comma, prevedono che il giudice "se il piano è stato integralmente eseguito, procede alla liquidazione del compenso dell'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento".

Questa disposizione deve essere intesa nel senso che il Giudice, pur nel rispetto della propria autonomia, liquida il compenso all'OCC al termine della fase esecutiva, facendo riferimento a quanto eventualmente convenuto con il debitore e nel rispetto di quanto già previsto, anche in termini di soddisfazione dei creditori, nel piano omologato.

Ritiene questo Giudice, poi, precisare, che in ipotesi di esito negativo della procedura, tali acconti potrebbero legittimamente essere imputati all'attività comunque svolta, salvo ulteriori importi dovuti.

Valga precisare che comunque il versamento dell'acconto non possa essere imposto al debitore, quale condizione necessaria per il prosieguo della procedura.

Invero, la fattispecie è stata sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità, i quali (pur dichiarando inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 111 Cost. per difetto dei requisiti di definitività e di decisorietà del provvedimento impugnato) hanno tuttavia enunciato il seguente principio di diritto ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.: "In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3 del 2012, il giudice non può, in assenza di una specifica norma che lo consenta, imporre al debitore, a pena di inammissibilità, il deposito preventivo di una somma per le spese che si presumono necessarie ai fini della procedura, potendo semmai disporre acconti sul compenso finale spettante all'organismo di composizione della crisi, ai sensi dell'art. 15 D.M. 24 settembre 2014 n. 202, tenendo conto delle circostanze concrete e, in particolare, della consistenza dei beni e dei redditi del debitore in vista della fattibilità della proposta di accordo o piano del consumatore, anche ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge n. 3 del 2012" (Cass., sez. I, 19 dicembre 2019, n. 34105).

Il principio viene fondato dalla circostanza per cui, nella l. n. 3 del 2012, difettano analoghe disposizioni a quelle dettate per il concordato preventivo, in base alle quali, con il decreto di ammissione alla procedura, il tribunale stabilisce un termine (non superiore a 15 giorni) entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria la somma pari al 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma, non inferiore al 20% di tali spese, determinata dal giudice (art. 163, comma 2, n. 4, L. fall.) ed in base alle quali, qualora non sia eseguito il predetto deposito, il commissario giudiziale provvede a riferire al tribunale, il quale apre d'ufficio il procedimento per la revoca dell'ammissione al concordato (artt. 163, comma 3, e 173, comma 1, L. fall.).

Sicché, un provvedimento che condizioni l'ammissibilità della domanda al deposito di un fondo spese, sostanzialmente destinato a coprire i compensi e le spese spettanti all'O.C.C. (e, a maggior ragione, un provvedimento che neghi la possibilità di rateizzazione di tali compensi) appare sfornito di fondamento normativo, poiché il D.M. 24 settembre 2014 n. 202 contempla solo la possibilità di acconti sul compenso finale (che include il rimborso delle spese vive e di quelle forfettarie), salvo diverso accordo con il debitore.

Pertanto, l'imposizione di oneri che pongano una condizione di accesso, non espressamente prevista dalla legge, inciderebbe sul diritto del debitore di avvalersi di

(almeno) una procedura di composizione della crisi (come prescritto dalla Dir. UE 2019/1023, che modifica la Dir. UE 2017/1132).

Inoltre, tale imposizione non potrebbe nemmeno essere giustificata con un principio di tutela dell'O.C.C., in quanto il suo compenso è pacificamente prededucibile; in guisa che, solo se verificata in concreto l'assenza di qualsivoglia attivo sufficiente a sostenere compensi e spese dell'O.C.C., il tribunale potrebbe emettere provvedimento di inammissibilità.

In considerazione di quanto sopra, riferito in merito alla possibilità di prevedere la corresponsione di un acconto a favore dell'OCC, e tenuto conto del fatto che nulla è stato riferito circa la corresponsione di acconti sulla base di accordo tra debitore ed occ al momento della presentazione della istanza e del rilascio della Relazione da parte del gestore nominato, tenuto altresì conto della durata del piano , autorizza il pagamento del 50% dell'importo complessivo richiesto al momento della omologazione dell'accordo a titolo di acconto, e la restante parte sarà accantonata, su apposito conto corrente , da parte del debitore con rate mensili per tutta la durata del piano.

P.Q.M

OMOLOGA

La proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67 e ss. CCII presentato dai ricorrenti xxxxxx e xxxxx nei termini di cui alla parte motiva del presente provvedimento

DISPONE

Che i debitori effettuino i pagamenti nella misura e con le modalità sopra indicate

Che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione;

Che il piano sia pubblicato a cura dell'OCC

Per effetto dell'omologa ritenuta la sussistenza dei presupposti conferma di sospendersi ogni procedura esecutiva a carico di parte ricorrente .

Napoli, 29/10/2024

Il Giudice

Dr. Livia De Gennaro

Handwritten signature and date:
Verificata, 7/11/2024

PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Garzo